

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 272<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 14 MARZO 1985

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA,  
indi del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI

#### INDICE

##### COMMISSIONI PERMANENTI

Approvazione di documenti ..... Pag. 56

CONGEDI E MISSIONI ..... 3

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione ..... 54

Approvazione da parte di Commissioni permanenti ..... 55

Assegnazione ..... 54

Cancellazione dall'ordine del giorno ..... 54

Nuova assegnazione ..... 55

##### Seguito della discussione:

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (52), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori;

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore» (216), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori;

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (398), d'iniziativa del senatore Biglia e di altri senatori;

«Nuovo ordinamento della istruzione secondaria superiore» (756), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori;

BIGLIA MSI-DN) ..... 8 e passim

CHIARANTE (PCI) ..... 26

FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione ..... Pag. 6 e passim

FERRARA SALUTE (PRI) ..... 51

JANNELLI (PSI) ..... 30, 34

MASCAGNI (PCI) ..... 7 e passim

MEZZAPESA (DC), relatore ..... 7 e passim

\* NESPOLO (PCI) ..... 11 e passim

POLLASTRELLI (PCI) ..... 9, 12, 25

SAPORITO (DC) ..... 42

\* SPITELLA (DC) ..... 19, 41

ULIANICH (Sin. Ind.) ..... 12 e passim

VALITUTTI (PLI) ..... 5 e passim

##### DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Presentazione di relazioni ..... 56

##### GOVERNO

Trasmissione di documenti ..... 56

##### INTERROGAZIONI

Annunzio ..... 56

Da svolgere in Commissione ..... 59

##### ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 19 MARZO 1985 ..... 59

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.



**Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

**COLOMBO VITTORINO (V.), segretario,** dà lettura del processo verbale della seduta anti-meridiana del 12 marzo.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Congedi e missioni**

**PRESIDENTE.** Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bernassola, Carli, Carta, Castiglione, Cavaliere, Codazzi, Crollanza, Fabbri, Fanti, Fimognari, Fiori, Foschi, Giacometti, Gozzini, Kessler, Loi, Loprieno, Marinucci Mariani, Mazzola, Orciari, Papalia, Pastorino, Patriarca, Pingitore, Pinto Michele, Scevarolli, Sclavi, Tanga, Taviani, Tomelleri, Vernaschi, Vettori, Viola.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palumbo, a Parigi, per attività della Commissione difesa dell'UEO; Colajanni e Mitterdorfer, a Parigi, per attività della Commissione scienza e tecnologia del Consiglio d'Europa.

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (52), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori;**

**«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore» (216), d'iniziativa dei senatori Berlinguer e di altri senatori;**

**«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (398), d'iniziativa dei senatori Biglia e di altri senatori;**

**«Nuovo ordinamento della istruzione secondaria superiore» (756), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 52, 216, 398 e 756.

Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

**Art. 10.**

*(Lavoratori studenti)*

1. Allo scopo di rendere possibile ai lavoratori studenti la frequenza dei corsi previsti dall'ordinamento della scuola secondaria superiore sono istituite apposite classi pomeridiane o serali.

2. I corsi hanno la stessa durata ed identici contenuti culturali e professionali rispetto a quelli ordinari ed orari che assicurino il completo svolgimento dei programmi.

3. Il collegio dei docenti di ogni corso può esonerare, in tutto o in parte, gli allievi dall'educazione fisica, nonchè dalle attività pratiche qualora l'esperienza di lavoro sia coerente, per natura e livello, con quelle previste dal piano di studio.

4. I criteri per la istituzione, la composizione ed il funzionamento delle classi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

5. L'istituzione dei singoli corsi riservati ai lavoratori studenti è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire gli articoli 10 ed 11 con il seguente:*

*(Rientri scolastici, sezioni speciali per lavoratori studenti, utilizzazione degli istituti di istruzione secondaria superiore per l'educazione permanente, soggiorni individuali di studio all'estero e corsi per apprendisti)*

I giovani lavoratori, che intendano riprendere gli studi nei corsi normali dell'istruzione secondaria superiore, purchè in possesso della licenza della scuola media, possono sottoporsi a particolari esami di idoneità alle diverse classi, secondo norme definite dal collegio dei docenti di ogni istituto in applicazione di principi generali fissati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Analoga possibilità è offerta a coloro che abbiano seguito i corsi di formazione professionale organizzati dalle Regioni.

Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio dei lavoratori studenti sono istituite, nell'ambito dell'istruzione secondaria superiore, sezioni speciali per lavoratori con calendario ed orari compatibili con i loro obblighi di lavoro.

I corsi che si svolgono nelle sezioni predette hanno contenuti culturali uguali a quelli che si svolgono nelle sezioni normali. La loro durata non può essere inferiore a quella dei corsi normali.

Le modalità di organizzazione delle sezioni speciali sono determinate dal competente sovrintendente scolastico regionale in base a direttive generali emanate dal Ministro della pubblica istruzione.

L'istituzione delle sezioni riservate ai lavoratori studenti è disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per permettere all'istruzione secondaria superiore di arricchirsi dei contributi derivanti dalla conoscenza di altre culture nazionali, sono favoriti gli scambi tra l'Italia e gli altri Paesi, soprattutto nell'area della comunità europea, anche agevolando soggiorni individuali di studio all'estero. Il Ministro della pubblica istruzione, con suo decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina le modalità per l'ammissione da parte del collegio dei docenti degli alunni che abbiano usufruito di soggiorni individuali di studio all'estero alla classe successiva a quella per cui siano già in possesso di promozione.

Nel quadro dell'educazione permanente, gli istituti di istruzione secondaria superiore favoriscono, compatibilmente con le esigenze del loro funzionamento, l'utilizzazione dei laboratori scientifici e tecnologici e delle dotazioni didattiche anche da parte degli adulti.

I giovani che entrano nell'apprendistato al quindicesimo anno di età hanno la facoltà di frequentare, in determinati giorni della settimana, in ore compatibili con i loro obblighi di apprendisti, corsi di italiano, di storia, di matematica e di una lingua straniera in istituti di istruzione secondaria superiore per il periodo massimo di tre anni.

Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, si dettano norme per la disciplina dei suddetti corsi, al termine dei quali possono essere rilasciati attestati di frequenza o di profitto ma non titoli di studio.

*Al comma 1, sopprimere le parole: « dei corsi previsti dall'ordinamento » e aggiungere, in fine, le seguenti: « anche di ciclo breve ».*

10.1

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

« I piani di studio sono determinati con i decreti delegati di cui all'articolo 24, assicurando la stessa durata ed identici contenuti culturali e professionali di quelli previsti dall'articolo 5 ed orari che consentano il completo svolgimento dei programmi ».

10.2

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

« Il collegio dei docenti delle classi di cui al primo comma può esonerare, in tutto o in parte, gli allievi dall'educazione fisica e sportiva, nonchè dalla pratica di laboratorio e di lavoro qualora l'esperienza di lavoro sia coerente, per natura e livello, con quella prevista dal piano di studio ».

10.3

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

« Ogni classe di corso deve avere almeno tredici e non più di venticinque studenti lavoratori. Si prescinde da tale limite per le scuole situate nelle zone di cui agli articoli 9 e 28 della presente legge ».

10.5

MASCAGNI, PAPALIA, CHIARANTE,  
BERLINGUER, VALENZA, ARGAN,  
CANETTI, NESPOLO

*Al comma 4, dopo le parole: « delle classi » aggiungere le seguenti: « comprese nei corsi ».*

10.4

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

VALITUTTI. Signor Presidente, debbo premettere che vi è stato un errore materiale nel senso che sono stati inclusi nel mio emendamento sette commi che non dovevano esservi inclusi. Per questo motivo io non illustrerò e non manterrò questi sette commi, ma mi limiterò a mantenere soltanto l'ottavo e il nono comma e illustrerò i medesimi, avvertendo che se l'onorevole Ministro, alla fine della mia illustrazione, accoglierà una mia richiesta, non chiederò neppure la votazione su questi due ultimi commi che restano in vita.

Devo anche avvertire, onorevole Presidente, che l'intitolazione dell'emendamento va modificata nel senso che l'emendamento si riferisce al solo articolo 10, che è oggetto della presente discussione.

Devo dire che il senatore Chiarante in un articolo pubblicato su «L'Unità» domenica scorsa, articolo molto importante e significativo, ha affermato che una riforma della scuola secondaria superiore che sia all'altezza delle esigenze presenti della società italiana passa attraverso la ridefinizione di una nuova alleanza tra lavoro e sapere. Sono perfettamente d'accordo con lui, ma ho risposto al senatore Chiarante, in un articolo apparso avantieri su un quotidiano romano, che per definire sul serio una nuova alleanza tra lavoro e sapere bisogna affrontare il problema che tecnicamente si definisce dell'alternanza tra scuola e lavoro. Credo che proprio i colleghi comunisti, insistendo su un prolungamento dell'obbligo scolastico comune ed indifferenziato, imbocchino una via che non porta verso questa nuova alleanza.

L'emendamento che sto adesso illustrando si colloca invece proprio nella prospettiva di questa nuova alleanza tra lavoro e sapere: si tratta di due commi che si riferiscono agli studenti lavoratori, non per riassorbirli nella scuola tradizionale, ma nell'intento di fornire loro proprio la possibilità di alternare il lavoro con la scuola, lo studio con il lavoro.

In tutti i paesi scolasticamente più progrediti il problema del prolungamento dell'obbligo scolastico è ormai sfiorito proprio perchè si è constatato che i giovani del nostro

tempo, verso i 15-16 anni, vogliono entrare nel mondo del lavoro. Il nuovo problema che si pone è quello di ricorrere a nuove forme che consentano di soddisfare l'esigenza di alternare il lavoro con la scuola. In questo emendamento che ora leggo all'Assemblea si afferma testualmente: «I giovani che entrano nell'apprendistato al quindicesimo anno di età hanno la facoltà di frequentare, in determinati giorni della settimana, in ore compatibili con i loro obblighi di apprendisti, corsi di italiano, di storia, di matematica e di una lingua straniera in istituti di istruzione secondaria superiore per il periodo massimo di tre anni.

Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, si dettano norme per la disciplina dei suddetti corsi, al termine dei quali possono essere rilasciati attestati di frequenza o di profitto ma non titoli di studio». Non ho certamente inventato con la mia fantasia la soluzione di questo problema, ma ho solamente fatto un esame dei sistemi scolastici attualmente vigenti in alcuni paesi occidentali e da ciò ho dedotto la formulazione di questo emendamento.

Se guardiamo i sistemi scolastici vigenti nella Germania Federale, in Austria e in Svizzera, notiamo che in questi tre paesi l'obbligo scolastico — onorevole Ministro — si suddivide in due momenti: il primo che è comune ed indifferenziato perchè normalmente dura fino al quattordicesimo anno di età e in alcuni *länder* tedeschi fino al quindicesimo anno di età, ed il secondo momento, che è un obbligo *part-time*, che dura fino al diciottesimo anno e che permette ai giovani apprendisti di frequentare determinati corsi che sono di cultura generale e non di cultura professionale. Ora, a noi sembra che se prendessimo in seria considerazione una soluzione di questo tipo, onorevole Ministro, si sdrammatizzerebbe il problema, abbastanza tormentoso, del prolungamento dell'obbligo scolastico che dovremo affrontare nei prossimi articoli; e se l'onorevole Ministro mi pro-

mettesse di riesaminare il mio emendamento in quella sede, io gliene sarei profondamente grato e, signor Presidente, rinunzierei a chiedere la votazione su di esso.

Prego quindi l'onorevole Ministro di dirci il suo parere.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Poichè il presidente Valitutti mi ha fatto la cortesia di chiamarmi direttamente in causa, innanzitutto desidero dire che la tesi che il senatore Valitutti sostiene mi trova assolutamente concorde. Anche in Commissione, quando si è affrontato il problema dell'elevazione dell'obbligo, ho avuto modo di esporre la questione negli stessi termini e con le stesse motivazioni sostenute or ora dal senatore Valitutti.

Pertanto, per quanto personalmente mi riguarda, sono convinta che, così come si fa in tutti i paesi industrialmente avanzati, occorra sperimentare forme combinate dei processi formativi che realizzino questa alleanza tra formazione e lavoro.

Di conseguenza, non posso che associarmi alle preoccupazioni e alle considerazioni del senatore Valitutti, dichiarando non solo la mia disponibilità, ma il mio convinto interesse a che in sede di discussione dell'articolo relativo all'elevazione dell'obbligo il Senato rifletta attentamente sulle decisioni da assumere.

Più di questo, senatore Valitutti, non posso aggiungere.

Circa poi, signor Presidente, l'emendamento 10.1, presentato dal Governo, è ritirato perchè legato all'articolo 5, non approvato in quest'Aula.

L'emendamento 10.2 è mantenuto con una modifica necessaria, perchè appunto si riferiva nella sua ultima parte all'articolo 5. Quindi esso è riformulato così:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

«I piani di studio sono determinati con i decreti delegati di cui all'articolo 24, assicurando la stessa durata ed identici contenuti culturali e professionali di quelli previsti per i singoli indirizzi ed orari che consentano il completo svolgimento dei programmi».

L'emendamento 10.3, propone una migliore formulazione, che non modifica la sostanza; quindi viene mantenuto dal Governo.

L'emendamento 10.4 è un miglioramento formale.

MASCAGNI. Signor Presidente, abbiamo presentato un emendamento all'articolo 10 riguardante l'argomento dei lavoratori studenti. Con questo emendamento proponiamo di rendere esplicito quello che nel testo della Commissione è implicito. Ancora una volta si tende a rimandare a un decreto ministeriale quello che, a nostro avviso, può essere stabilito in modo preciso nel testo della legge.

Riteniamo che, in sostituzione del decreto qui menzionato, attraverso il quale il Ministro determina la composizione e il funzionamento delle classi, sia opportuno indicare in questa legge i limiti di composizione delle classi stesse: si propone da 13 a 25 studenti lavoratori, con una deroga al limite inferiore per i territori abitati da minoranze nazionali. Per cui potremmo dire: «Si prescinde da tale limite inferiore per le scuole situate nelle zone di cui agli articoli 9 e 27 della presente legge». Ho già comunicato alla Presidenza e al Ministro che, anzichè dell'articolo 28, come erroneamente stampato, si tratta dell'articolo 27. L'articolo 9 si riferisce in generale alle minoranze nazionali; l'articolo 27 si riferisce alla Valle d'Aosta.

Riteniamo che sia il caso di prevedere questa deroga perchè nei territori abitati dalle minoranze si possono verificare situazioni per le quali è inevitabile derogare al limite minimo di 13 studenti, stabilendo un numero inferiore di studenti che partecipino a questi corsi. Questa è la ragione del nostro emendamento che speriamo possa essere accolto dal Governo.

Vi è una differenza da sottolineare: il testo della Commissione parla anche del funzionamento, ma riteniamo che nell'ampia delega prevista in questa legge possa trovare naturale esplicitazione il criterio del funzionamento. Quindi vorremmo che questo comma quarto si limitasse alla composizione delle classi di corso per studenti lavoratori, con la deroga alla quale ho fatto cenno.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MEZZAPESA, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 10.6, pregherei il collega Valitutti di non farlo mettere in votazione anche perchè, in base ad alcune assicurazioni del Ministro, ritengo che vi sia un'ampia disponibilità ad affrontare l'argomento, certamente pertinente, nella sede propria.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 10.2 e 10.3. Per quanto riguarda l'emendamento 10.5, vorrei pregare il collega Mascagni di considerare che il comma quarto non si esaurisce nella questione del numero degli studenti per ogni classe, ma affronta il problema in una dimensione più vasta; si parla cioè dei criteri per l'istituzione, la composizione e il funzionamento delle classi. Quindi è giusto che si lasci al decreto ministeriale la possibilità di stabilire tali criteri. Vorrei aggiungere però che non è opportuno stabilire il numero minimo e massimo. Abbiamo detto tante volte che forse sarebbe meglio in una legge del genere dare indicazioni generali. Ebbene, non vorrei che queste indicazioni fossero contrastate da una norma assai specifica che potrebbe un domani, forse anche nelle valutazioni dei presentatori di oggi, non essere più considerata valida. Per questi motivi non posso esprimere parere favorevole e prego il collega Mascagni di ritirare l'emendamento.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.4.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, ho già espresso la mia valutazione in merito all'emendamento 10.6 e quindi spero che il senatore Valitutti voglia ritirarlo per reconsiderarlo in sede appropriata.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.5, vorrei pregare il senatore Mascagni di ritirarlo per le ragioni indicate dal relatore. In ogni caso si dovrebbe trattare di un comma aggiuntivo e non sostitutivo, perchè non possiamo eliminare dall'articolo il riferimento ai criteri per l'istituzione, la composizione ed il

funzionamento delle classi. Senatore Mascagni, il Governo sarebbe favorevole se lei lo trasformasse in un ordine del giorno con il quale invitasse il Ministro, il Consiglio nazionale, gli organi che dovranno decidere in materia a tener presenti le particolari esigenze didattiche dei corsi che richiedono che le classi non siano troppo numerose. Non mi sembra infatti opportuno definire rigidamente per legge, come lei propone, che ogni classe di corso deve avere almeno tredici studenti. E se per ipotesi fossero dodici non dovremmo fare un corso per studenti-lavoratori?

Comprendo il suo spirito e lo condivido, ma le rinnovo l'invito a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, che accetteri.

**PRESIDENTE.** Senatore Valitutti, udite le dichiarazioni del Ministro e del relatore, mantiene l'emendamento 10.6?

**VALITUTTI.** Signor Presidente, accolgo la proposta del Ministro ritirando l'emendamento 10.6 e riservandomi di reconsiderarlo e di riproporne il contenuto in altra sede.

**PRESIDENTE.** Ricordo che l'emendamento 10.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.2, presentato dal Governo, con la modifica indicata dal Ministro tendente a sostituire, alla penultima riga, le parole «dall'articolo 5» con le parole «per i singoli indirizzi».

**BIGLIA.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BIGLIA.** Signor Presidente, mi sarebbe sembrato non corretto intervenire nell'esame e nella discussione di questo disegno di legge soltanto quando si tratta di illustrare emendamenti presentati dal mio Gruppo e non quando si tratta di prestare attenzione ad emendamenti proposti dagli altri Gruppi.

Questo emendamento sostanzialmente riproduce la differenza esistente tra l'emenda-

mento 10.6 del senatore Valitutti, poc'anzi ritirato, ed il testo dell'articolo 10 al nostro esame, così come pervenutoci dalla Commissione. A me sembra infatti che ci sia una contraddizione insanabile tra l'impostazione dell'articolo 10, ricalcata ancora in questo emendamento 10.2, e l'impostazione dell'emendamento 10.6 del senatore Valitutti.

**FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione.** Ma l'emendamento del senatore Valitutti è stato ritirato.

**BIGLIA.** Con l'emendamento 10.2 si dispone che i piani di studio sono determinati e hanno la stessa durata ed identici contenuti culturali e professionali di quelli previsti per i singoli indirizzi. L'emendamento viene proposto allo scopo di eliminare il riferimento all'articolo 5, ma nella sostanza votando questo emendamento stabiliamo il principio che i corsi per studenti lavoratori hanno gli stessi contenuti culturali e professionali dei corsi ordinari. Si tratta di una cosa ben diversa da quella che costituiva oggetto dell'emendamento 10.6, presentato dal senatore Valitutti e successivamente ritirato, e proprio su questo intendo soffermarmi.

Il problema in discussione riguarda l'applicazione graduale dell'obbligo scolastico. Con l'emendamento 10.6, ritirato dal senatore Valitutti a seguito della promessa che ne sarà preso in considerazione più avanti il contenuto da parte del Governo, si chiedeva di istituire per gli studenti lavoratori corsi sostanzialmente di cultura generale, allo scopo di supplire ad eventuali deficienze di cultura generale in giovani che hanno dovuto avviarsi al mondo del lavoro e non hanno potuto seguire i corsi ordinari.

Invece, secondo l'emendamento 10.2 — sul quale sto intervenendo per dichiarazione di voto — che in sostanza riflette l'impostazione originaria del testo pervenuto dalla Commissione, tali corsi devono avere un contenuto culturale identico. Certo, sarebbe cosa ottima se lo studente lavoratore, dopo aver lavorato per otto ore, potesse poi sobbarcarsi lo stesso carico che, per altri suoi coetanei, costituisce l'unico peso della loro gioventù.



Gli studenti lavoratori, invece, devono adempiere ai propri compiti, osservare l'orario di lavoro e inoltre frequentare nelle ore pomeridiane e serali un corso che abbia il medesimo contenuto culturale. Si ignora, tra l'altro, che alcuni lavoratori sono liberi al mattino e occupati nel pomeriggio o di sera; anche per costoro dovrebbero potersi istituire dei corsi da frequentare assieme ad altri giovani che abbiano le stesse esigenze. Dovrebbero quindi prevedersi dei corsi non solo in ore pomeridiane o serali, ma anche al mattino.

Pur dando un'interpretazione riduttiva dell'orario, si mira tuttavia al risultato dell'identico contenuto culturale. A me sembra che vi sia una profonda differenza rispetto all'impostazione più graduale, più saggia e più attuabile, che procedeva quanto meno per gradi e che consisteva nel prevedere per gli studenti lavoratori — cioè per soggetti che hanno la giornata occupata dal peso del lavoro — corsi che supplissero alle più immediate necessità, che sono appunto quelle connesse alla cultura generale e non ad un corso completo che serva a una cosa o all'altra.

Non credo a queste impostazioni, che sono impostazioni di pura fantasia ed utopistiche, in base alle quali gli studenti lavoratori dovrebbero sobbarcarsi un peso tale da poter essere compensato soltanto dalla eventuale eliminazione dell'educazione fisica. Non si capisce poi perchè l'insegnamento dell'educazione fisica debba essere sottratto a questi studenti, che forse lavorano in ambienti non del tutto sani, nonostante tutte le norme di tutela dell'igiene del lavoro.

Pertanto, come ripeto, si pongono questi studenti lavoratori in condizione di dover affrontare corsi altrettanto impegnativi quanto quelli che frequentano quei giovani che non fanno nient'altro, che non lavorano e che seguono soltanto i corsi ordinari. Questa mi sembra una profonda contraddizione. Il mio intervento ha lo scopo, quindi, di denunciare questo apparente accordo nella forma, che copre invece profonde diversità, nella sostanza, tra l'impostazione del senatore Valitutti e quella del testo della maggioranza.

Detto questo, dichiaro che mi asterrò su questo singolo emendamento. Desidero, inol-

tre, preannunciare in questa sede il mio voto contrario sull'intero articolo 10 proprio perchè tale articolo pretende l'impossibile.

**PRESIDENTE.** Onorevole Ministro, mi corre l'obbligo di dirle che l'emendamento 10.2 fa riferimento all'articolo 24 che fa parte di quella serie di articoli che sono stati rinviati in Commissione, per cui o il Governo ritira l'emendamento 10.2 o l'emendamento stesso deve venire accantonato.

**FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione.** Signor Presidente, si tratta di un emendamento di carattere formale: anzichè dire «I corsi...» si dice: «I piani di studio...». Se questo però costituisce una difficoltà dal punto di vista procedurale, ritiro l'emendamento 10.2.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal Governo.

**È approvato.**

**POLLASTRELLI.** Chiediamo la controprova.

**PRESIDENTE.** Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**È approvato.**

Passiamo all'emendamento 10.5.

Il Governo ha invitato il senatore Mascagni a ritirarlo o a farne oggetto di un emendamento aggiuntivo o di un ordine del giorno. Senatore Mascagni, accetta l'invito del Governo?

**MASCAGNI.** Accetto l'invito rivoltomi dal Governo; ritiro l'emendamento 10.5 e lo trasformo nel seguente ordine del giorno:

Il Senato,

impegna il Governo a prevedere deroghe ai limiti inferiori di composizione delle classi di corso per studenti lavoratori che verranno determinate dal Ministero anche per quanto

attiene alle esigenze delle minoranze nazionali.

9.52-216-398-756.8

MASCAGNI, BATTELLO,  
GHERBEZ

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere su questo ordine del giorno.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione.* Accolgo l'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Senatore Mascagni, insiste per la votazione?

MASCAGNI. Non insisto.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

(*Rientri scolastici*)

1. Coloro che, in possesso del diploma di scuola media, abbiano conseguito una qualifica professionale o mediante la frequenza di corsi professionali o direttamente sul lavoro, possono accedere, previo superamento di particolari prove di idoneità, alle diverse classi comprese quelle di cui al precedente articolo 10.

2. Tali prove sono ridotte rispetto al normale esame di idoneità in relazione agli studi svolti, al carattere ed al livello della qualifica professionale posseduta in rapporto all'indirizzo prescelto.

3. Analoga procedura è consentita a coloro che, all'estero, abbiano assolto all'obbligo scolastico secondo gli ordinamenti dei relativi Paesi di provenienza e conseguito

una qualifica professionale. I documenti comprovanti il conseguimento della qualifica ed il *curriculum* degli studi seguiti, nonché ogni altro documento che può essere utile per la riduzione delle prove di cui al precedente comma, sono convalidati dalle autorità consolari italiane.

4. Per agevolare i rientri scolastici il Ministro della pubblica istruzione autorizza con proprio decreto l'istituzione di appositi corsi, anche su base distrettuale, nelle scuole secondarie superiori.

5. Contestualmente all'inizio dell'attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore sono stabiliti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i criteri per l'organizzazione dei corsi, i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove di cui al primo comma.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole: « di idoneità » con la seguente: « integrative ».*

11.3 CHIARANTE, ARGAN, BERLINGUER,  
MASCAGNI, CANETTI, NESPOLO,  
PAPALIA, VALENZA

*Al comma 3, nona riga, sostituire la parola: « riduzione » con la seguente: « determinazione ».*

11.1 IL GOVERNO

*• Al comma 5, ultime tre righe, sostituire le parole da: « i criteri per l'organizzazione dei corsi » sino alla fine del comma, con le seguenti: « i criteri per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 4, i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove di idoneità di cui al comma 1 ».*

11.2 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* NESPOLO. Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento 11.3 perchè riteniamo importante che venga affrontato il problema dei rientri scolastici, cioè di una scuola dalla quale non soltanto si può uscire — e ciò è giusto dopo alcuni anni, noi diciamo almeno due, di formazione — ma nella quale si possa anche rientrare. Consideriamo questa possibilità particolarmente importante per quei giovani che si avvicinano ad esperienze lavorative e ritengano il proseguimento degli studi necessario per un migliore sviluppo della propria vita lavorativa e soprattutto per le donne. Infatti pensiamo che in questa società, sia per quanto riguarda la scuola che il lavoro, proprio perchè il carico degli impegni familiari grava spesso più sulle spalle delle donne che degli uomini, sia opportuno usare nei confronti delle donne un criterio di maggiore flessibilità, consentendo loro di alternare esperienze di studio, esperienze di lavoro e di vita familiare e un ritorno a scuola.

Ora, se l'impostazione dell'articolo è questa, cioè se esso è volto a rendere effettivo il rientro scolastico, e quindi la flessibilità della scuola, a nostro parere non ha senso condizionare tale rientro a una prova di idoneità che poi, in sostanza, è un esame. È importante invece, a nostro avviso, che tale rientro venga supportato da alcune prove integrative, cioè da iniziative provenienti da una scuola non chiusa, ma aperta ai problemi della collettività — questo discorso, che noi facciamo oggi per i rientri scolastici, vale anche per altri problemi — che si faccia carico non solo di dare il voto, ma di organizzarsi in modo tale che coloro che intendano rientrare in essa abbiano la possibilità di farlo e quindi di frequentare dei corsi, che costituiscono momenti integrativi di formazione. Questo il senso dell'emendamento da noi presentato ed invitiamo i colleghi a votare a favore.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, francamente non occorre illustrare questo tipo di emendamenti, 11.1 e 11.2, che rappresentano una mera

ripulitura formale del testo fatta nell'ambito della funzione di coordinamento su mandato della Commissione. Devo dire che questi emendamenti si illustrano da sè; se poi si chiede la votazione a scrutinio segreto anche sulle virgole, francamente non so cosa replicare.

Colgo l'occasione per pronunziarmi sull'emendamento 11.3. Vorrei pregare il senatore Chiarante e gli altri firmatari di ritirarlo. In ogni caso devo esprimere parere contrario, perchè mi sembra che con esso si verrebbe a determinare una disciplina discriminante rispetto a quanto l'ordinamento prevede in linea generale. Teniamo presente che i titoli di studio hanno un valore legale, e che quindi deve esservi una disciplina univoca e uniforme per tutti; con l'emendamento proposto si verrebbe a determinare invece una situazione di disparità. Per alcuni, infatti, l'accesso ad una classe sarebbe possibile in virtù di alcune parziali prove, mentre per altri si richiederebbe il superamento di tutte le prove riferite al piano di studi dell'anno di corso a cui si vuole accedere.

Questo mi sembrerebbe lesivo di quel principio di uguaglianza rispetto alla disciplina degli studi, e soprattutto alla disciplina degli esami, che ha un valore particolare in un ordinamento che riconosce valore legale ai titoli di studio. Per questo vorrei pregare di ritirare questo emendamento, tanto più che nell'articolo 11, al primo comma, è fatta salva la sostanza in quanto è affermato: «previo superamento di particolari prove di idoneità». L'attenzione, perciò, alla particolare valutazione nei confronti dei giovani lavoratori che vogliono rientrare nel sistema scolastico è, nella sostanza, già presente. Vorrei perciò pregare di non insistere su questa terminologia: «prove integrative». Se i presentatori insisteranno, devo dichiarare che il mio parere sarà contrario.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MEZZAPESA, *relatore*. Per i motivi ampiamente esposti dal Ministro, esprimo parere negativo sull'emendamento 11.3, mentre

esprimo parere favorevole sugli emendamenti 11.1 e 11.2.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.3.

**ULIANICH.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ULIANICH.** Dichiarerò il mio voto su tutti gli emendamenti, non solo sull'emendamento 11.3. Per quanto riguarda l'emendamento 11.3 mi sembra che le argomentazioni prodotte dalla senatrice Nespolo abbiano una loro profonda validità dato che è evidente come la sostituzione della parola «integrative» alla locuzione «di idoneità», in riferimento alle prove, stia a significare la possibilità di un rientro scolastico per lavoratori o non lavoratori i quali siano già in possesso di diploma di scuola media. L'espressione «integrative» importa la possibilità di congiunzione e di saldatura tra il precedente titolo di studio, l'esperienza acquisita sul piano professionale e la scuola. Elimina cioè lo iato tra la scuola precedentemente frequentata e l'esperienza di lavoro prevedendo la possibilità di un rientro organico nella scuola.

Per quanto concerne l'emendamento 11.1, vorrei, se il Presidente lo permette, chiedere al Governo di rivedere il termine usato perchè sostituire la parola «riduzione» con «determinazione» significa colpire lo spirito della statuizione risultante dal termine «riduzione». Che cosa significa? Immaginiamo per un momento di leggere questa proposizione sostituendo al termine «riduzione» il lessema «determinazione». Il periodo suona così: «I documenti comprovanti il conseguimento della qualifica ed il *curriculum* degli studi seguiti, nonchè ogni altro documento che può essere utile per la riduzione delle prove di cui al precedente comma...». È questo il senso del comma che verrebbe completamente stravolto con l'inserimento della parola «determinazione» in quanto le prove sono determinate sulla base del comma 1. Quello che si voleva raggiungere — ed il

Ministro ricorda molto bene che ne discutemmo in Commissione — era valutare i titoli acquisiti all'estero ai fini della riduzione delle prove considerate al comma 1. Qual è quindi il senso dell'inserimento della parola «determinazione»? Non riesco a coglierlo, salvo che non si aggiungano alle parole: «per la determinazione» le altre: «con la possibilità di riduzione». In questo modo resterebbe inalterato il criterio che avevamo voluto fissare in Commissione. Inviterei pertanto il Ministro a ritirare l'emendamento 11.1 che colpisce quanto tutti, di comune accordo, avevamo stabilito.

**FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione.** Il termine: «determinazione» rappresenta un modo formalmente più corretto per dire la stessa cosa, ma per evitare ulteriori complicazioni, ritiro l'emendamento 11.1.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal senatore Chiarante e da altri senatori.

**Non è approvato.**

**POLLASTRELLI.** Chiediamo la controprova.

**PRESIDENTE.** Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

L'emendamento 11.1 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 11 nel suo testo emendato.

**È approvato.**

**Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:**

*Dopo l'articolo 11, inserire i seguenti:*

Art. ...

*(Diritto allo studio)*

In favore degli alunni capaci e meritevoli, privi di mezzi, sono predisposte provvidenze in denaro ed in servizi. In particolare sono predisposte le seguenti provvidenze:

a) assegno di studio in denaro o mediante servizi, destinati via via a prevalere, in favore degli alunni provenienti dai comuni non contermini ed obbligati a risiedere nel comune sede dell'istituto frequentato;

b) assegno di studio in denaro in favore degli alunni provenienti dai comuni contermini o residenti nel medesimo comune sede dell'istituto;

c) rimborso del pagamento delle tasse scolastiche o dei contributi;

d) forme di sostegno didattico anche individualizzato e di assistenza materiale con l'ausilio dei servizi medico-psicopedagogici, di orientamento e di medicina preventiva.

e) prestiti di onore.

A norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione, le Regioni, nell'ambito della loro competenza, provvedono a disciplinare legislativamente ed amministrativamente le anzidette provvidenze, attenendosi ai seguenti principi fondamentali:

a) l'attribuzione delle suddette provvidenze è deliberata dal Consiglio d'istituto, nell'ordine della graduatoria pubblica da esso compilata, e nei limiti dei fondi messi a disposizione di ciascun istituto;

b) la graduatoria è formata in base ai voti di profitto fra gli aspiranti che siano appartenenti a famiglie il cui reddito imponibile non superi i limiti fissati dalla Regione. È nel potere del Consiglio d'istituto deliberare che la graduatoria sia formata a seguito di concorso fra gli alunni dell'istituto, effettuabile con un procedimento che consti di prove scritte anonime e di prove orali.

Il Consiglio d'istituto può raccogliere anche contributi volontari in aggiunta ai mezzi assegnati dalla Regione e utilizzarli per l'attribuzione delle provvidenze di cui alle precedenti lettere a) e b), con l'osservanza dei criteri sopraspecificati.

11.0.1

VALITUTTI

Art. ...

*(Progressione negli studi, scrutini ed esami)*

Negli istituti di istruzione secondaria superiore gli alunni accedono per promozione alla classe immediatamente successiva in base al risultato di uno scrutinio effettuato dal Consiglio di classe, al termine dell'ultimo periodo delle lezioni.

Il Consiglio di classe delibera a maggioranza per ciascuno studente se promuoverlo o respingerlo ovvero rinviarlo alla sessione autunnale per gli esami di riparazione in non più di due materie.

Nell'ultimo anno del corso lo scrutinio finale vale ai fini dell'ammissione agli esami di licenza di cui all'articolo seguente.

Agli alunni non promossi l'istituto rilascia un attestato di frequenza contenente ogni indicazione utile ai fini dell'eventuale proseguimento degli studi o dell'inserimento nel mondo del lavoro.

I candidati privatisti sostengono in prima o in seconda sessione esami di idoneità per l'accesso alle classi successive alla prima. Se sostengono gli esami in prima sessione possono essere ammessi a riparare in seconda sessione in non più di due materie.

Il periodo delle lezioni è suddiviso in tre trimestri. Dall'inizio del secondo trimestre e, in quanto possibile, nei mesi di luglio e settembre, si istituiscono corsi di recupero e sostegno per gli alunni che, a giudizio del Consiglio di classe, abbiano bisogno di migliorare il proprio profitto in determinate discipline e che ne facciano richiesta.

I corsi predetti sono affidati a docenti dell'istituto, soprannumerari o comunque disponibili, ai quali è assicurata, per ore eccedenti l'orario d'obbligo, una retribuzione ora-

ria pari a quella prevista per le ore di insegnamento supplementare.

11.0.2

VALITUTTI

Art. ...

*(Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale)*

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinate le professioni per l'esercizio delle quali è richiesto, ai sensi del comma quinto dell'articolo 33 della Costituzione, l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale e, eventualmente, l'iscrizione all'albo professionale.

Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al precedente comma hanno carattere prevalentemente professionale. Ad essi sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria superiore ed abbiano frequentato un corso integrativo di durata non superiore a sei mesi.

I contenuti del corso integrativo di cui al precedente comma sono diretti a favorire l'inserimento effettivo nel mondo del lavoro e comprendono, nei casi nei quali siano possibili ed opportune, anche iniziative di apprendimento nei luoghi di lavoro attraverso *stages*.

La commissione esaminatrice è composta da un preside di istituto superiore, che la presiede, e da membri scelti entro terne di esperti designati dagli ordini professionali competenti.

Le commissioni sono nominate, per delega del Ministro della pubblica istruzione, dal provveditore agli studi della circoscrizione, che provvede anche all'organizzazione dei corsi integrativi di cui al comma secondo del presente articolo, in collaborazione con gli ordini professionali.

Il numero e le qualifiche dei membri delle commissioni esaminatrici, per ciascun tipo di esame, sono stabiliti con apposito rego-

lamento emanato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale e sentiti i presidenti degli ordini professionali. Con lo stesso regolamento sono emanate le norme per l'organizzazione dei corsi integrativi e sono determinati i programmi degli esami e le modalità del loro svolgimento.

E istituito l'esame di abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare e nella scuola materna, al quale possono accedere coloro che abbiano conseguito la licenza negli istituti di cui al comma quinto dell'articolo 20 della presente legge, previa frequenza di un corso di carattere didattico-professionale di durata non superiore a sei mesi. Detto corso è organizzato dai soprintendenti scolastici regionali d'intesa con i provveditori agli studi e con la collaborazione degli IRSAE, in base a criteri generali stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

11.0.3

VALITUTTI

Art. ...

*(Esami di ammissione all'Università)*

A partire dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore dell'esame di licenza di cui al precedente articolo 14, l'accesso alle varie facoltà delle università o agli istituti o scuole di istruzione superiore si consegue dopo il superamento di un esame di ammissione da svolgersi prima dell'inizio dell'anno accademico e secondo le modalità stabilite dalle stesse università od istituti o scuole di istruzione superiore, nel quadro della loro autonomia, costituzionalmente garantita, attenendosi a criteri di massima, preventivamente deliberati dal Consiglio universitario nazionale.

A detto esame di ammissione sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di licenza di cui al precedente articolo 14 nonchè, a giudizio insindacabile delle

facoltà o degli istituti o scuole di istruzione superiore, quei cittadini italiani che, avendo superato i ventuno anni ed essendo in possesso del diploma di licenza di scuola media di primo grado, motivino la loro richiesta di iscrizione con la presentazione di altri titoli di studio o con la documentazione di qualificate competenze tecnico-professionali acquisite nel corrispondente mondo del lavoro.

Il titolo di ammissione conseguito secondo modalità di cui al primo comma è valido unicamente per la iscrizione alla facoltà presso la quale il relativo esame è stato sostenuto e superato, limitatamente all'anno accademico successivo.

I trasferimenti, dopo il primo anno, ricorrendo tutte le altre condizioni prescritte, sono consentiti solo per lo stesso tipo di facoltà presso cui è stato sostenuto e superato l'esame di ammissione.

#### 11.0.4

#### VALITUTTI

Invito il presentatore ad illustrarli.

VALITUTTI. Signor Presidente, vorrei fare una richiesta preliminare per semplificare e accelerare lo svolgimento dei nostri lavori. Illustrerò il primo emendamento aggiuntivo 11.0.1 che si riferisce al diritto allo studio e, viceversa, signor Presidente, annuncio sin d'ora che ritiro il successivo emendamento 11.0.2, dal titolo «Progressione negli studi, scrutini ed esami».

Onorevole Ministro, in questo emendamento si affronta il problema degli esami di riparazione. Siccome lei ha suggerito di rinviare l'esame di questo problema al momento in cui si discuterà l'articolo 24, io ne traggo le dovute conseguenze e quindi ritiro l'emendamento.

Viceversa, signor Presidente, sottopongo alla sua cortese attenzione la preghiera di consentirmi di illustrare i due successivi emendamenti, l'11.0.3 e l'11.0.4, che recano rispettivamente il titolo «Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale» ed «Esami di ammissione all'università», e che tendono ad aggiungere due articoli dopo l'articolo 11, nell'ambito della discussione sull'articolo 12. Questo perchè la materia alla

quale essi si riferiscono è connessa a quella trattata nell'articolo 12.

Quindi, se lei me lo consente, mi limiterò ad illustrare il primo emendamento riguardante il «Diritto allo studio».

Preliminarmente dichiaro che se il Governo e il relatore, senatore Mezzapesa, mi inviteranno a ritirarlo io accetterò tale invito. Faccio perciò presente che la questione che l'emendamento 11.0.1 pone è meritevole di attenzione da parte dell'Assemblea, tendendo ad inserire un articolo che possa operare come norma-quadro per la legislazione regionale.

Non devo dire agli onorevoli colleghi — giacchè lo sanno meglio di me — che per l'articolo 117 della Costituzione la regione emana norme legislative che riguardano l'assistenza scolastica — nella quale è stata fatta rientrare anche la tutela, secondo me erroneamente, ma ormai questo è accaduto, del diritto allo studio — mentre manca una legge-quadro sul diritto allo studio.

Onorevole Ministro, mi sono preso cura di vedere quale è lo stato della tutela del diritto allo studio da parte delle regioni nell'ambito della scuola secondaria superiore, dato che, per quanto riguarda la scuola dell'obbligo, vi sono forme diverse di assistenza scolastica, che sono abbastanza generalizzate.

Effettivamente, per quanto riguarda la fascia dell'istruzione secondaria superiore, l'assistenza scolastica ha un profilo che attiene alla tutela del diritto allo studio secondo un principio garantito costituzionalmente. Infatti, l'articolo 34, terzo comma, della Costituzione afferma che: «I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi». Questa è una nozione fondamentale che sta alla base della tutela del diritto allo studio. Infatti, tali giovani devono essere messi in condizione di esercitare il loro diritto a «raggiungere i gradi più alti degli studi».

Orbene, che cosa accade, onorevoli colleghi del centro, della destra e della sinistra? Accade che tale diritto praticamente, forse perchè manca una legge-quadro in materia, non viene tutelato in nessuna regione d'Ita-

lia! Certo, si pratica della generica assistenza — ed è giusto che si faccia — ma essa è particolarmente diretta agli alunni più bisognosi. È stato in pratica fatto sparire il principio costituzionale della tutela del diritto allo studio. Questa è una realtà e credo che i colleghi che hanno contatti quotidiani con i loro colleghi lo sappiano benissimo. In nessuna regione d'Italia è tutelato il diritto allo studio.

Ho voluto presentare questo emendamento proprio per richiamare l'attenzione, in primo luogo, del Ministro e, in secondo luogo, dell'Assemblea su questo gravissimo problema. È vano, onorevole Presidente, tutelare il diritto allo studio in sede universitaria se non si comincia a tutelarlo seriamente e coerentemente nella scuola secondaria superiore.

Questo articolo detta norme che possono valere come norme di legge-quadro proprio per la legislazione regionale. Vi è un solo comma che viceversa prevede una sorta di tutela del diritto allo studio affidata ai singoli istituti. Raccomando, in particolar modo, all'attenzione dei colleghi questo comma finale che recita: «Il consiglio d'istituto può raccogliere anche contributi volontari in aggiunta ai mezzi assegnati dalla Regione e utilizzarli per l'attribuzione delle provvidenze di cui alle precedenti lettere a) e b), con l'osservanza dei criteri soprasspecificati». I criteri ai quali dovrebbero attenersi le regioni nella loro legislazione sul diritto allo studio sono nitidamente specificati nelle norme che precedono quest'ultimo comma.

Onorevole Ministro, sono dolorosamente convinto che lei mi rivolgerà la preghiera di ritirare l'emendamento e sono convinto che dovrò dirle di sì, ma ho tranquillizzato la mia coscienza segnalando questo gravissimo problema. È sorprendente che proprio dalla mia parte si levi questo appello che dovrebbe essere fatto proprio innanzitutto dalle forze che qui rappresentano le sinistre. Comunque ho fatto il mio dovere e la ringrazio, signor Presidente.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Una breve informazione alla luce di quanto il senatore Valitutti...

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Ministro, per conoscenza dell'Assemblea, voglio precisare che il senatore Valitutti ha testè illustrato l'emendamento 11.0.1 che stiamo discutendo, ha ritirato l'emendamento 11.0.2 e si riserva di presentare come emendamenti aggiuntivi all'articolo 12, gli emendamenti 11.0.3 e 11.0.4, per cui in questo momento discutiamo l'emendamento 11.0.1.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. A quest'ultimo intendevo appunto fare riferimento. Volevo dire al senatore Valitutti, del quale ho apprezzato l'intervento, che anch'io ho inteso tranquillizzare la mia coscienza predisponendo due disegni di legge in materia di diritto allo studio che ho discusso anche con le regioni: uno per l'università e l'altro per tutta la scuola preuniversitaria.

Credo che i principi ispiratori coincidano in larga misura con l'articolo presentato dal senatore Valitutti, per cui, nella sua autonomia, egli valuterà quello che riterrà opportuno fare. Sottolineo peraltro che questo ramo del Parlamento potrà affrontare tra breve questa materia di così grande rilevanza.

NESPOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* NESPOLO. Signor Presidente, colleghi, il senatore Valitutti ha presentato un emendamento che introduce un problema molto importante e serio in questo disegno di legge, però in seguito lo ha ritirato.

VALITUTTI. Non l'ho ancora ritirato.

NESPOLO. Avevo capito che c'era questa disponibilità da parte sua, per usare un'espressione più aderente ai fatti, di ritirare l'emendamento anticipando in un certo senso la richiesta del Ministro.

Vorremmo fare alcune brevi osservazioni su questo tema. Concordiamo anche noi sul



fatto che si tratta di una questione essenziale per la stessa attuazione della riforma. Non è pensabile che questa riforma, come ad esempio l'applicazione dei nuovi programmi della scuola elementare, possa essere affrontata se non verranno prioritariamente poste e risolte alcune questioni come quella dell'edilizia scolastica e del trasporto degli alunni. Queste sono le caratteristiche di base del diritto allo studio, ma vi sono anche altri momenti: l'orientamento scolastico e professionale, le attività culturali e sportive, e così via.

In materia c'è un grave ritardo, e mi fa molto piacere che lei, signor Ministro, si sia dichiarata intenzionata a porvi rimedio presentando i progetti di legge al riguardo.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. L'ho già fatto, chiedendo l'iscrizione dell'esame di questi disegni di legge all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri.

NESPOLO. Ne prendo atto con soddisfazione, signor Ministro. Infatti ormai da tre legislature — quindi sono passati tanti Governi — ci troviamo di fronte a questa situazione: Ministri della pubblica istruzione che presentano, a volte fino al Consiglio dei ministri, spesso — non è il suo caso, ministro Falcucci — alla stampa, mai al Parlamento, leggi-quadro per il diritto allo studio. E allora, se questa volta c'è l'intenzione di affrontare seriamente il problema, noi siamo d'accordo, tanto è vero che siamo presentatori da tempo, sia per quanto riguarda il diritto allo studio universitario, sia per quanto concerne tutti gli altri ordini di scuola, di proposte di legge in questo senso.

All'attenzione del senatore Valitutti vorremmo sottoporre alcune considerazioni. A nostro parere è sicuramente vero che questo problema è serio e va affrontato, e non è vero, senatore Valitutti, che l'Italia, da questo punto di vista, è tutta uguale, che non si è fatto nulla dappertutto. Come sappiamo, questa è materia che l'articolo 117 della Costituzione delega direttamente alle regioni. Ora, vi sono regioni che hanno lavorato e hanno lavorato bene, mentre ve ne sono altre che non hanno lavorato affatto o hanno lavorato malissimo, fino a giungere allo scandalo

di regioni che lasciano, ogni anno, i fondi per il diritto allo studio — per fare nomi, basta pensare alla regione Campania — completamente o quasi a residuo passivo. Quindi i comuni e le regioni da questo punto di vista non sono tutti uguali. No, onorevoli colleghi, sono diversi. Ci sono state realtà in cui si è lavorato e altre in cui non si è fatto nulla.

Certo però — mi consenta, senatore Valitutti — a nostro parere, specialmente dopo il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, è cresciuta una coscienza culturale e civile complessiva su questi temi e non si può più parlare di assistenza scolastica. Io credo, ad esempio, che sia positivo che il citato decreto abbia sciolto i patronati scolastici.

Infatti non ha senso che si veda il problema in questo modo. Il diritto allo studio va garantito per tutti e sostenuto da iniziative dello Stato e della collettività. Quindi non si deve pensare solo ai capaci e meritevoli privi di mezzi e non si deve parlare di assistenza scolastica, ma di diritto allo studio, un diritto per tutti, rispetto al quale, però, certamente non si devono dimenticare le condizioni familiari dalle quali provengono gli studenti. La posizione familiare deve esser uno degli elementi in base ai quali intervenire in tema di diritto allo studio, non certamente l'unico, perchè non vogliamo più una società nella quale vi sia — consentitemi il termine — la carità di studiare anzichè il diritto di studiare. Quindi, l'emendamento del senatore Valitutti, presentato a questo testo, rischia di essere — non lo dico in senso negativo, ma oggettivo — riduttivo rispetto alla soluzione di un problema che ha bisogno di una apposita legge-quadro.

Ebbene, se l'impegno del Governo non sarà uno dei soliti impegni sempre assunti e sempre disattesi ma qualcosa di diverso, ci confronteremo nella concretezza delle cose.

È chiaro, tuttavia, onorevoli colleghi, che noi guardiamo a questo problema in termini di diritti da difendere e da favorire nella loro attuazione concreta e non in termini di assistenza, di supporto caritativo per una scuola — ma questo riguarda una questione più generale — che non deve essere chiusa in se stessa o pensare che tutti i problemi si risol-

vono all'interno delle sue mura, ma che deve affrontarli, invece, in modo diverso.

Mi auguro che questo avvenga. Non si tratta di un pessimismo astratto, ma della constatazione, onorevoli colleghi, che ormai da quattro anni, ad esempio, nel bilancio dello Stato non vi sono stanziamenti per l'edilizia scolastica. È un fatto: da anni vi sono leggi per l'edilizia scolastica che sono totalmente prive di finanziamenti. Cambiare strada significherebbe considerare che i soldi per le scuole sono soldi ben spesi e che risparmiare sull'edilizia scolastica, sugli impianti sportivi o sui trasporti vuol dire, in realtà, lavorare per una qualità della vita peggiore per i nostri giovani.

Questo non lo vogliamo e per questo ci auguriamo che cambi tutta l'impostazione della politica scolastica. Mi scuso per essermi soffermata su questo punto, ma sono proprio queste le considerazioni sollecitate sia dall'emendamento presentato dal senatore Valitutti, sia dall'intervento del Ministro. (*Congratulazioni*).

ULIANICH. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Interverrò sull'emendamento 11.0.1.

Il senatore Valitutti ha già illustrato l'emendamento 10.6 ed ha puntualizzato i contenuti dell'emendamento 11.0.1. Devo dare atto al senatore Valitutti di aver affrontato, sia con il primo che con il secondo degli emendamenti cui ho fatto riferimento, alcuni problemi nodali, anche se, per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento 11.0.1. — cioè il secondo ed il terzo comma — si potrebbe dissentire dalle argomentazioni qui addotte.

Intervengo soprattutto per fare due osservazioni. Innanzitutto, il senatore Valitutti ha fatto riferimento, nel suo precedente intervento, a paesi occidentali nei quali esiste una dialettica tra scuola e lavoro.

Vorrei richiamare il senatore Valitutti alla considerazione che il *dual system* esistente nella Repubblica federale di Germania è im-

proponibile nell'attuale situazione italiana, in quanto il sistema duale comporta un inserimento reale nell'apprendistato, mentre in Italia vi è una divaricazione tra apprendistato e scuola.

Un altro punto che vorrei focalizzare è che il *dual system*, proprio in quanto duale, non presenta raccordi tra scuola e lavoro: scuola e lavoro sono infatti autonomi ed indipendenti senza alcun momento di raccordo. Il giudizio sul lavoro viene espresso da chi è competente in quello stesso ambito e la nota finale, per quel che riguarda la scuola, è demandata ai docenti.

Mi sembra, dunque, che questo sistema duale, che esiste in Germania ormai da decenni, non sia proponibile nella nostra situazione.

Per quello che concerne l'emendamento 11.0.1, il diritto allo studio va salvaguardato certamente attraverso interventi degli enti pubblici, ma non solo di essi: e su questo piano abbiamo una serie di esperienze, sia in ambito occidentale, sia tra i paesi socialisti.

Il senatore Valitutti conosce certamente meglio di me alcune esperienze che si hanno in Jugoslavia, oppure nella Repubblica democratica tedesca e anche nell'Unione Sovietica; un'industria paga la scuola ad un candidato che viene ritenuto particolarmente idoneo e questi si impegna per un certo numero di anni, espletato il *curriculum* scolastico, a lavorare in quell'impresa. Un sistema analogo potrebbe essere introdotto anche in Italia, accanto agli interventi degli enti pubblici, perchè il diritto allo studio è certamente un diritto — nessuno lo contesta — ma non si può circoscrivere ogni possibilità di intervento agli enti pubblici.

Sono inoltre perfettamente d'accordo con quanto diceva la senatrice Nespolo. Non si tratta, nè si dovrebbe trattare, di interventi di tipo assistenziale; dato che quando usiamo il termine «diritto» esprimiamo già una dimensione, una capacità di ricevere che corrisponde a quanto è dovuto. L'assistenza, per il significato che noi attribuiamo a questo concetto, sembra essere qualcosa di diverso e di non identificabile con il diritto. Siamo d'accordo su questo punto.

Chiedo pertanto al senatore Valitutti e al Ministro se non sia il caso di introdurre in questo disegno di legge di riforma della scuola media superiore alcuni punti di riferimento relativi al diritto allo studio.

In questa dimensione saremmo disposti, come Gruppo, a prendere in esame proposte e a collaborare alla stesura di articoli che eventualmente potessero essere compresi in tale disegno di legge.

**SPITELLA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **SPITELLA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero sottolineare che da parte del Gruppo della Democrazia cristiana — e credo di poter interpretare anche il pensiero di altri Gruppi che con noi sostengono l'approvazione del disegno di legge — non si è insensibili alla trattazione di questo problema di cui riconosciamo l'importanza e la validità. Ci rallegriamo dell'annuncio, che il Ministro ha fatto, secondo il quale è imminente la presentazione alla Camera di un disegno di legge-quadro che riguardi il diritto allo studio. Riteniamo sia preferibile una sede autonoma per trattare questo argomento, in primo luogo perchè, trattandosi di una legge-quadro che coinvolge direttamente le regioni, la sua definizione richiede una consultazione, che del resto il Governo ha già dichiarato di aver avviato, molto precisa e puntuale con le regioni stesse. In secondo luogo, perchè l'argomento del diritto allo studio non può essere circoscritto ai vari settori ed ai vari ordini di scuola, ma è più logico che venga inquadrato in una visione più ampia. Del resto, lo stesso riferimento che la collega Nespolo faceva al problema dei trasporti, per esempio, sta ad indicare come sia opportuno che la trattazione riguardi anche altri settori: molto spesso capita che gli stessi mezzi di trasporto servano agli studenti della scuola secondaria, come agli studenti della scuola media: è questo un piccolo accenno per richiamare l'opportunità di una visione più organica e più completa. D'altra parte, noi riteniamo che sia opportuno mantenere questo disegno

di legge nel quadro di una rigorosa impostazione di legge di ordinamento della scuola secondaria superiore e che dobbiamo sforzarci, per quanto possibile, di dare a ciascuna legge un contenuto preciso e di non appesantirla di argomenti diversi che implicano poi richiami e connessioni che possono suscitare difficoltà.

Fatte queste premesse per motivare l'opportunità di affrontare la materia in sede autonoma ed anche per motivi di rapidità di approvazione, ribadisco la nostra piena adesione al concetto che si debba legiferare in sede di normativa-quadro in ordine al diritto allo studio, poichè si tratta di un problema di grande rilievo.

È stato ricordato quello che è stato fatto in passato ed i giudizi in proposito sono diversi: è vero, ci sono regioni — vorrei ricordare la Lombardia, il Trentino Alto-Adige, il Veneto — che sicuramente hanno fatto molto in questo settore; ci sono, però, anche regioni per le quali si possono esprimere riserve sul modo in cui hanno attuato tale normativa. C'è anche qualche ritardo, ed è stata ricordata la Campania che ha accumulato residui passivi in questo settore, che in un certo periodo è stato retto da un assessore liberale, senatore Valitutti. È inutile discutere su queste cose, avviamoci sollecitamente alla definizione di un provvedimento.

Anche per quanto riguarda l'edilizia scolastica, sappiamo bene quali sono le difficoltà nelle quali si è trovato lo Stato dal punto di vista finanziario; sappiamo però che il Governo ha fatto un lavoro di recupero di circa 100 miliardi che erano rimasti inutilizzati dagli stanziamenti delle leggi precedenti e che sono stati recuperati e distribuiti alle regioni meridionali per l'edilizia scolastica. Aspettiamo di discutere appena possibile, fra qualche giorno, la legge di attuazione dello stanziamento per l'edilizia universitaria ricompreso nel bilancio per il 1985 che abbiamo già approvato. Dunque io credo che, piuttosto di attardarci in discussioni su argomenti sui quali certamente siamo d'accordo, convenga percorrere rapidamente questa strada.

Manteniamo la legge di riforma della scuola secondaria superiore sul piano dell'or-

dinamento e non introduciamo in essa altri argomenti, ma a condizione che la trattazione degli altri temi possa procedere con altrettanta rapidità e con la speranza che vi sia anche la possibilità di raggiungere una larga intesa con le regioni che favorisca l'attuazione di una normativa quadro di questo genere.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

**MEZZAPESA, relatore.** Dopo quanto è stato assicurato dal Ministro e osservato dai colleghi dei vari Gruppi, credo che quello che già il collega Valitutti aveva anticipato possa tranquillamente essere da lui deciso, ossia il ritiro dell'emendamento. Esso ha ottenuto l'effetto di provocare una discussione su questo argomento, ma soprattutto di indurre il Ministro a fornirci le assicurazioni che abbiamo poco fa ascoltato. Per questo ritengo che il collega Valitutti possa in tutta tranquillità ritirare l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Senatore Valitutti, sulla base delle considerazioni finora espresse, ritira l'emendamento o insiste per la votazione?

**VALITUTTI.** Vorrei motivare la mia decisione di ritirare l'emendamento per corrispondere al gentile invito rivolto dall'onorevole Ministro; ma devo anche motivare, signor Presidente, il dolore con cui lo ritiro. In primo luogo devo precisare alla senatrice Nespolo ed anche al senatore Spitella il vero significato del mio riferimento alle manchevolezze delle regioni su questa materia. Conosco bene, senatore Spitella, la situazione del Nord, del Centro Italia e anche — ahimè — del Sud di Italia. Esiste effettivamente quella differenza che rilevava la senatrice Nespolo. Non so che cosa abbia fatto e faccia l'assessore liberale a Napoli, ma anche i liberali commettono errori. Non credo che l'appartenenza ad un determinato partito esenti dal peccato; non esenta neppure voi, colleghi della Democrazia cristiana.

Nel Sud esiste un largo assenteismo. Però anche per il Sud debbo fare una rettifica

doverosa: mi risulta che la regione Basilicata qualcosa ha fatto e fa, ma non so chi sia l'assessore alla cultura in Basilicata.

Per quanto riguarda il Nord, senatrice Nespolo, ho visto le leggi che hanno emanato varie regioni ed in base ad esse ho pronunciato il mio giudizio. In queste regioni, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana, si sta facendo una lodevole opera di assistenza, ma non si tutela il diritto allo studio che, come la stessa senatrice Nespolo ha riconosciuto, si tutela allorchè si destinano, con procedimenti congrui ed idonei, mezzi ai capaci e meritevoli. Le regioni, secondo me, hanno commesso un grosso errore, anche quelle regioni che destinano mezzi cospicui a questo fine: hanno cioè commesso l'errore di annegare il problema del diritto allo studio e della tutela di questo diritto nel *mare magnum* dell'assistenza scolastica. Questo è un grave errore che ho voluto segnalare.

Perchè sono addolorato di dover ritirare questo emendamento, pur convinto che mi è ingiunto di farlo? Onorevole Ministro, devo fare un riferimento alla mia persona e i riferimenti personali sono sempre detestabili. Quando fui ministro, una brevissima e rapida stagione, mi toccò di presentare il decreto-legge per il passaggio delle opere universitarie alle regioni. Si trattava di un impegno preso con il decreto n. 616; questo trasferimento delle opere universitarie era stato ritardato e proprio io fui il presentatore al Consiglio dei ministri di quel decreto-legge che operò il trasferimento. Ricordo, onorevole Ministro, che mi misi subito al lavoro per la preparazione della legge-quadro. Quando passai le consegne al mio successore, l'onorevole Adolfo Sarti, tra gli altri fascicoli che gli consegnai era compreso anche un pingue fascicolo contenente lo schema del disegno di legge per dettare i principi quadro in materia di diritto allo studio in sede universitaria.

Le devo dare atto che non ebbi tempo di preparare anche lo schema di legge per il diritto allo studio nella fascia della scuola secondaria; però, ahimè, signor Ministro, perchè sono addolorato? Non per colpa sua, forse è un effetto del vigente sistema, ma

sono passati da allora ben cinque anni e non è accaduto nulla. Ora lei ha annunciato che ha predisposto questi schemi di disegni di legge che presenterà al Consiglio dei ministri ma ahimè — ecco la ragione del mio dolore — quanti anni passeranno da oggi al dì in cui qui in Parlamento potremo discutere questi disegni di legge? Ecco perchè io avevo preparato questo articolo che quanto meno affrontava il problema nella fascia della scuola secondaria superiore. Sono addolorato, onorevoli colleghi, perchè per non rinunciare al criterio della globalità da anni ormai omettiamo interventi che pur essendo parziali potrebbero mettere in moto dei meccanismi riformatori. L'idea della globalità, specialmente in materia scolastica, ci sta distraendo dai problemi reali che intanto si aggravano diventando insolubili.

Ho già detto che non sono favorevole alla globalità di questa legge perchè proprio questa caratteristica ne appesantirà e ne rallenterà l'applicazione; la scuola italiana non può più attendere la risoluzione dei suoi problemi reali.

Spesso bisogna arrendersi, ed io in questo caso mi arrendo all'invito del Ministro; lo ringrazio per l'assicurazione che ha dato, ma sono sinceramente addolorato per tutto ciò che omettiamo e che invece dovremmo fare.

BIGLIA. Faccio mio l'emendamento 11.0.1, ritirato dal senatore Valitutti, e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 11.0.1.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, ho sentito un coro unanime di buone parole a commento dell'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Valitutti. Ho però anche avuto l'impressione che ci si sia limitati alle buone intenzioni e che di fatto non si voglia includere nella legge una norma che assicuri il diritto allo studio. Le motivazioni addotte a questo

proposito sono state, a mio modo di vedere, speciose e sostanzialmente possono ridursi a due. La prima è quella di consentire il sollecito esame e la sollecita approvazione della legge e la seconda quella di non includere in questa legge che riguarda l'ordinamento scolastico una materia in un certo senso collaterale.

Riguardo alla prima motivazione vorrei far presente che, come è stato più volte ricordato da tutti in quest'Aula, l'esame della legge di riforma della scuola secondaria superiore si trascina già da alcune legislature, e la mezz'ora in più che può comportare l'approvazione di un emendamento non è, quindi, rilevante rispetto al tempo già occorso. Non mi pare inoltre che si adduca un'argomentazione coerente parlando di urgenza proprio nel momento in cui si tratta il problema del diritto allo studio.

D'altra parte non pare coerente neanche la motivazione che riguarda la sede; se leggiamo l'articolo 34 della Costituzione possiamo vedere che l'istruzione inferiore è obbligatoria per almeno otto anni; il terzo comma enuncia l'altro principio che i capaci ed i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. È la stessa Costituzione che ci indica la correlazione tra il concetto di istruzione obbligatoria e la necessità di offrire i mezzi per il diritto allo studio. Se come spesso accade in quest'Aula vogliamo prendere come riferimento la Costituzione, dovremmo trarne la conseguenza che se con questa legge ci proponiamo di elevare di due anni l'obbligo scolastico dobbiamo anche porci tutti i problemi connessi con questa decisione e non dobbiamo attendere l'esame dell'articolo 32 che stabilisce il prolungamento di due anni dell'obbligo scolastico.

Dobbiamo sapere che, visto che questa norma è inserita nel testo che ci è pervenuto dalla 7<sup>a</sup> Commissione, già negli articoli precedenti dobbiamo costruire il provvedimento legislativo avendo presente anche quelle che potranno essere le prossime decisioni, sulle quali abbiamo già sentito i pareri espressi in quest'Aula allorquando si è discusso la pregiudiziale poi respinta. Ma in sede di dichiarazione di voto su di essa da parte di tutti i

Gruppi politici si è visto che esiste, almeno in via di principio, una volontà concorde circa l'elevazione dell'obbligo scolastico.

Quindi non si può, quando si afferma questo principio, non affermare contemporaneamente quello del diritto allo studio, così come avviene nella Costituzione; si tratta di vedere se questa sia la sede propria, come articolo e non come provvedimento legislativo, perchè come disegno di legge lo è certamente in quanto prevede il prolungamento dell'istruzione obbligatoria. Inoltre, a mio avviso, è la sede propria perchè si è poc'anzi parlato di studenti lavoratori, di rientri nella scuola e ci si è posti quindi il problema di coloro che per ragioni di necessità non hanno potuto intraprendere gli studi ordinari scolastici, ma si sono dedicati al mondo del lavoro non appena hanno raggiunto l'età lavorativa, secondo la normativa vigente. Bisogna quindi porsi il problema se assieme alle provvidenze che abbiamo appena votato non sia questa la sede propria — come io ritengo e come riteneva poc'anzi il senatore Valitutti — per votare una norma sul diritto allo studio.

A me dispiace con il mio intervento di interrompere questo minuetto che si va svolgendo con emendamenti che vengono proposti da una componente della maggioranza di Governo, con la quale si discute offrendo le massime soddisfazioni al proponente, dopo di che quest'ultimo li ritira. Forse si esagera anche un po' nel promettere ordini del giorno e nel ripromettersi di prendere più avanti in esame favorevolmente alcune questioni.

Non so come voterà l'Aula, anche se lo posso prevedere, ma mi sembrerà strano se, per esempio, i partiti di sinistra voteranno contro determinate provvidenze sul diritto allo studio; di conseguenza non posso fare questo esempio, ma posso farlo per ciò che riguarda una materia discussa già in sede di esame dell'articolo 10.

In quella sede il testo votato è stato tale da escludere che potesse poi venire accolto lo spirito dell'emendamento che era stato allora proposto e poi ritirato dal senatore Valitutti, perchè in quella sede abbiamo avuto una norma che imponeva di attuare

dei corsi con lo stesso identico contenuto culturale, mentre il senatore Valitutti, con spirito più positivo e realistico, proponeva di provvedere almeno a corsi di cultura generale. Sono due impostazioni nettamente diverse. Mi sono stupito che l'emendamento sia stato ritirato perchè evidentemente una volta approvata una norma, così come abbiamo fatto, non potrà essere attuato questo altro principio che è in netto contrasto.

Lo stesso contrasto ravviso nel caso dell'emendamento ora al nostro esame, perchè se non vengono accettate determinate norme che tutelano il diritto allo studio con lo specioso argomento che non sarebbe questa la sede più adatta, giacchè questa sarebbe una sede che riguarda l'ordinamento degli studi — e ci si dimentica invece che in questo disegno di legge si parla anche del prolungamento dell'obbligo scolastico — a mio modo di vedere ciò è in netto contrasto con l'intenzione di voler poi approvare una qualunque provvidenza tra quelle previste nell'emendamento presentato dal senatore Valitutti e adesso fatto mio.

Concludendo, chiedo che si approvi tale emendamento per dare un segno positivo in questa legge che si propone di elevare l'obbligo scolastico e quindi di svolgere una funzione non solo all'interno della scuola, ma anche nella società, perchè l'elevazione dell'obbligo scolastico non è solo una norma che ha un contenuto di riforma della scuola, ma è una norma che ha anche un carattere sociale, alla quale deve corrispondere, come vuole la Costituzione, un'altra norma di carattere sociale che riguardi la tutela del diritto allo studio.

VALITUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Non dirò che si tratta di un'appropriazione indebita; è un'appropriazione debita perchè il Regolamento lo consente, però pregherei il collega Biglia di capire il mio stato d'animo. Questo è un emendamento presentato da me; mi sono

arreso di fronte al fatto che il Ministro mi ha rivolto un invito che ho ritenuto di dover accettare. Perchè ora il senatore Biglia crudelmente mi vuole mettere nella condizione di mancare di parola? Infatti mancherei di parola, senatore Biglia, se votassi a favore di un emendamento che lei ha fatto proprio.

Quindi, onorevole Presidente, mi dovrò astenere dal voto sull'emendamento da me presentato, al quale ho rinunciato con un dolore che ho già motivato.

Chiedo scusa al senatore Biglia, ma non posso mancare di parola. Ho ritirato il mio emendamento e pertanto debbo rimanere fedele alla parola data.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 11.0.1, presentato dal senatore Valitutti e fatto proprio dal senatore Biglia.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

**Art. 12.**

*(Esami di diploma  
di scuola secondaria superiore)*

1. Il corso di studi della scuola secondaria superiore si conclude con esami di diploma che hanno valore di esami di Stato.

2. La disciplina di tali esami è definita con apposita legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il primo comma con i seguenti:*

A conclusione del corso di studi di scuola secondaria superiore, gli studenti che abbiano ottenuto un favorevole giudizio di ammissione da parte dei consigli di classe hanno titolo a sostenere gli esami di diploma che hanno valore di esami di Stato.

Possono altresì sostenere gli esami di diploma i cittadini italiani che abbiano compiuto i diciannove anni o li compiano entro il 31 dicembre dell'anno in corso e che risultino in possesso della licenza media.

Il diploma deve contenere l'indicazione dell'indirizzo seguito. La scuola rilascia, unitamente al diploma, un certificato attestante il voto finale nonché le discipline e la pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio svolti, negli ultimi tre anni, nell'ambito dell'indirizzo di studi seguito. Nel caso dei privatisti, sono indicate nel certificato le discipline e la pratica di laboratorio e di lavoro, sulla base delle prove sostenute e dell'eventuale documentazione prodotta.

12.3 NESPOLO, CHIARANTE, BERLINGUER,  
VALENZA, ARGAN, MASCAGNI, PAPA-  
LIA, CANETTI, POLLASTRELLI

*Sostituire il secondo comma con i seguenti:*

**Art. ...**

La composizione delle commissioni giudicatrici, le modalità delle prove di esame di diploma e la disciplina degli accessi all'università ed all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e, ove esistano, per l'iscrizione agli albi professionali sono determinate con i decreti delegati di cui all'articolo 24. Le norme delegate devono attenersi ai seguenti criteri:

a) le prove di esame debbono riguardare tutte le discipline dell'ultimo anno, ivi compresa, per la Valle d'Aosta, la prova d'esame della lingua francese secondo le modalità previste per la prova di lingua italiana, con l'obiettivo di accertare la preparazione complessiva acquisita e la sua rispondenza alle finalità di cui all'articolo 1;

b) fermo restando quanto previsto dalla legge 3 marzo 1971, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, per i candidati, che abbiano conseguito presso scuole straniere, corrispondenti alle scuole secondarie superiori, un diploma finale la cui validità non sia riconosciuta dall'ordinamento italiano, le prove di esame riguardano soltanto le discipline dell'ultimo anno dell'indirizzo di scuola secondaria superiore che più corrisponde al diploma conseguito; la

corrispondenza è accertata, sulla base di criteri indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dai provveditori agli studi; nella provincia di Bolzano è accertata dal sovrintendente scolastico ovvero dai relativi intendenti per le scuole in lingua tedesca e per le scuole delle località ladine e, nella provincia di Trento, dal provveditore agli studi o dall'autorità scolastica che lo sostituisce ai sensi dello statuto e delle relative norme di attuazione;

c) per i candidati privatisti le prove orali di esame si estendono agli insegnamenti dell'area comune e di indirizzo compresi nei programmi degli anni per i quali non abbiano conseguito l'idoneità; i candidati devono documentare di avere svolto pratica di laboratorio o di lavoro, anche con carattere di tirocinio, o dimostrare, attraverso prove specifiche, di possedere le capacità e competenze di cui al settimo comma del precedente articolo 2;

d) la composizione delle commissioni giudicatrici deve essere tale da garantire il carattere di esame di Stato previsto dall'articolo precedente, con la partecipazione di membri sia interni sia esterni; il numero dei membri interni, che devono essere docenti sia di discipline dell'area comune sia di quelle di indirizzo, non può essere superiore ad un terzo del numero complessivo dei docenti membri della commissione; il presidente deve comunque essere esterno;

e) la disciplina dell'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale e, ove esistano, per l'iscrizione agli albi professionali definisce i tipi di diploma ai fini dell'ammissione alle prove d'esame e la corrispondenza con essi dei diplomi esistenti, nonché le forme di tirocinio o i corsi per l'acquisizione di specifiche competenze professionali, che possano essere richiesti come requisito per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale;

f) al fine di consentire allo studente di sostenere l'esame di maturità secondaria superiore in indirizzo diverso da quello frequentato, sono previste all'ultimo anno della scuola secondaria superiore stesse prove integrative secondo modalità indicate dal

Ministero della pubblica istruzione; tali prove avranno luogo un mese prima degli esami di maturità e ove superate consentiranno l'ammissione agli esami nel nuovo indirizzo;

g) gli accessi all'università vanno disciplinati tenendo conto della congruenza fra i piani di studio seguiti nei diversi indirizzi e i corsi di laurea o di diploma universitario; l'accesso ai corsi di laurea o di diploma universitario non congrui con i piani di studio seguiti è consentito previo superamento di prove da sostenere presso le università, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

12.5 CHIARANTE, BERLINGUER, ARGAN, MASCAGNI, CANETTI, NESPOLO, PAPALIA, POLLASTRELLI

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

«La loro disciplina, coerente con le finalità del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore è adeguata con apposita legge da presentare contestualmente alle norme delegate di cui all'art. ...».

12.4 IL GOVERNO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* « che entrerà in vigore contestualmente all'attuazione della legge di riforma della scuola secondaria superiore ».

12.1 NESPOLO, BERLINGUER, CHIARANTE, VALENZA, CANETTI, ARGAN, MASCAGNI, PAPALIA, POLLASTRELLI

*Al comma 2, aggiungere in fine le parole:* « che verrà sottoposta all'esame del Parlamento contestualmente agli schemi delle norme delegate di cui all'articolo 24 comma 3 ».

12.2 ULIANICH, OSSICINI, GOZZINI, ANDERLINI, LA VALLE, PINTUS, MILANI Eliseo, RUSSO, CAVAZZUTI, ALBERTI



Avverto che l'emendamento 12.2, presentato dal senatore Ulianich e da altri senatori, è stato ritirato perchè tratta materia rinviata all'esame della Commissione.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti presentati.

VALITUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo?

VALITUTTI. Signor Presidente, chiedo, come avevo preannunziato, di poter illustrare in questa sede gli emendamenti 11.0.3 e 11.0.4 che di fatto tendono ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12.

PRESIDENTE. Senatore Valitutti, si tratta di articoli aggiuntivi e quindi vanno esaminati dopo l'approvazione dell'articolo.

VALITUTTI. Ma, signor Presidente, se verrà approvato l'articolo 12 i miei due emendamenti saranno preclusi. Credevo di aver ottenuto il suo consenso alla mia richiesta di illustrarli nell'ambito della discussione sull'articolo 12.

PRESIDENTE. Si tratta però pur sempre di emendamenti introduttivi di articoli aggiuntivi. Al limite, potrebbe modificarli.

VALITUTTI. Signor Presidente, spero che mi sia data una possibilità di illustrarli, perchè, ripeto, dopo la votazione dell'articolo 12 risulterebbero preclusi.

PRESIDENTE. Senatore Valitutti, bisogna che siano modificati: anzichè presentarli come articoli aggiuntivi, dovrebbe presentarli come emendamenti all'articolo 12. È un problema di tecnica, di procedura, niente altro. Se li modifica in questo senso, come è libero di fare, potrebbe illustrarli.

VALITUTTI. Signor Presidente, l'approvazione dell'articolo 12, ripeto, precluderebbe comunque i due miei emendamenti, che riguardano proprio il sistema degli esami.

Ora, o lei mi consente di illustrarli, oppure vuol dire che farò una dichiarazione di voto

piuttosto lunga sull'articolo 12 in cui spiegherò le ragioni che mi avevano spinto a presentare questi due emendamenti e che tuttavia — devo riconoscerlo — resteranno preclusi con l'approvazione dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Vi sarebbe una possibilità. Se lei lo consente, li consideriamo come emendamenti intesi a introdurre commi aggiuntivi all'articolo 12 e non come emendamenti volti a inserire articoli aggiuntivi. Pertanto gli emendamenti 11.0.3 e 11.0.4 saranno presi in considerazione, rispettivamente, come emendamenti 12.6 e 12.7.

VALITUTTI. Va bene, signor Presidente.

POLLASTRELLI. Signor Presidente, gli emendamenti 12.3 e 12.5 si illustrano da sè.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, ritengo opportuno illustrare l'emendamento 12.4 per consentire ai colleghi di valutarne la portata, prima dell'illustrazione dell'emendamento 12.1. Questo emendamento, proposto dal Governo, tiene infatti conto dell'emendamento 12.1, presentato dalla senatrice Nespolo e da altri senatori, e anche dell'emendamento 12.2, presentato dal senatore Ulianich e da altri senatori che è stato, peraltro, ritirato essendo relativo a materia rinviata all'esame della Commissione.

Esso è teso ad affermare che il corso degli studi della scuola secondaria superiore si conclude con esami di diploma che hanno valore di esami di Stato e prevede che la loro disciplina, in coerenza con le finalità del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore, deve essere adeguata con un apposito provvedimento da presentare contestualmente alle norme delegate.

La ragione per la quale non prevediamo in modo dettagliato la disciplina degli esami di Stato, riferita alla nuova scuola secondaria riformata, è che questo si potrà fare in modo appropriato dopo che saranno stati definiti indirizzi, piani di studio, programmi e così via.

In questo disegno di legge si ribadisce che la scuola secondaria si conclude con esami che hanno valore di esami di Stato, che la

disciplina degli esami di Stato è materia di legge e che contestualmente alla presentazione dei decreti delegati — tenendo conto della definizione degli indirizzi, dei piani di studio e dei programmi — dovrà essere predisposto un adeguamento della disciplina degli esami stessi.

Ciò non preclude — lo ripeto ancora una volta — che nella fase transitoria, cioè da ora al momento dell'entrata in vigore della legge sulla nuova scuola secondaria superiore, si possa procedere alla riforma degli esami di maturità e degli ordinamenti della scuola attualmente in vigore. Tutti riconoscono, sia in Parlamento che fuori del Parlamento, la necessità di modificare gli esami di maturità senza attendere il 5° anno della scuola secondaria riformata. Il Governo conferma per parte sua l'imminente presentazione di un disegno di legge in materia, mentre è evidente che si dovrà procedere ad un adeguamento della disciplina degli esami coerente con la nuova scuola secondaria.

Tale adeguamento dovrà essere definito da una apposita legge. Accolgo quindi la sostanza degli emendamenti 12.1 e 12.2, che prevedono che tale adeguamento sia contestuale alle norme delegate di cui all'articolo 24.

CHIARANTE. Signor Presidente, signor Ministro, vorrei innanzitutto rilevare che abbiamo presentato sia l'emendamento 12.1, che sottolinea l'esigenza delle contestualità, sia gli emendamenti 12.3 e 12.5, che prevedono già una normativa relativa agli esami di Stato, poichè abbiamo voluto evidenziare, anche in questa sede, l'esigenza di giungere al più presto — a nostro avviso, anzi, ciò sarebbe dovuto già avvenire nel corso dell'esame di questo provvedimento — ad una disciplina degli esami di Stato.

Ci sembra infatti — come abbiamo detto all'inizio della discussione — che uno dei rischi fondamentali del disegno di legge sia quello di lasciare irrisolti troppi problemi. Lo abbiamo detto a proposito della questione dell'obbligo scolastico che, a nostro avviso, è fondamentale, e a proposito della disciplina degli esami, in quanto, a nostro parere, come, del resto, anche a giudizio del

senatore Valitutti, è molto difficile definire l'organizzazione della scuola senza prevederne gli sbocchi. Dire — se il Ministro me lo consente — che lo sbocco è un esame di Stato che conferisce un diploma mi sembra un po' poco.

Capisco l'obiezione del Ministro, che afferma che la configurazione degli indirizzi consentirà di precisare meglio gli sbocchi. Ci troviamo però di fronte ad una indeterminazione che è quasi assoluta. Per questo avevamo presentato, all'inizio della discussione del disegno di legge in esame, una pregiudiziale, che era stata illustrata dal senatore Chiaromonte, nella quale si chiedeva di assegnare alla Commissione il compito di risolvere preventivamente alcuni problemi considerati pregiudiziali: quelli relativi al prolungamento dell'obbligo scolastico, alla disciplina degli esami ed altri di grande rilevanza. Lo avevamo fatto proprio perchè queste lacune dimostrano come ci si trovi di fronte ad un disegno di legge per tanti e troppi versi carente, che rinvia ad altre leggi oppure rimette tutti i problemi difficili ai decreti delegati successivi. Questo è frutto non solo di un'oggettiva difficoltà dei temi che il Ministro ha citato, ma ancora di più, in molti casi, alle incertezze e alle divisioni nella maggioranza...

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Se non si definiscono indirizzi e piani di studio, come si può procedere?

CHIARANTE. ...che ha compiuto scelte che hanno portato l'Assemblea addirittura a bocciare l'articolo 5, formulato in modo tale da essere ritenuto insoddisfacente dalla maggioranza dell'Assemblea.

Noi abbiamo presentato gli emendamenti 12.3 e 12.5 soprattutto *pro memoria*, per sottolineare, ancora una volta, che ci sono problemi ancora aperti, che una legge è lacunosa se non dà ad essi soluzione e che la mancata soluzione dipende dalle incertezze e dalle divisioni esistenti nella maggioranza, come emerge da tutto l'andamento della discussione del provvedimento in esame. L'obiettivo che ci proponevamo più concretamente, dato che ci è stato rifiutato quello che avevamo chiesto, cioè di assegnare alla

Commissione il compito pregiudiziale di dare una soluzione a questi problemi, era ottenere, come è detto nell'emendamento 12.1, per lo meno la garanzia che l'entrata in vigore della nuova disciplina sia contestuale all'attuazione della legge di riforma della scuola secondaria superiore, altrimenti ci troveremmo di fronte ad un vero assurdo giuridico, cioè al rinvio ad una legge successiva, senza alcuna garanzia che l'entrata in vigore del nuovo ordinamento scolastico sia accompagnata dalla definizione della disciplina relativa agli esami di maturità. Questa era la pregiudiziale assoluta che ponevamo.

Mi pare che il Governo abbia almeno voluto tener conto di questo aspetto, modificando il testo e accettando che sia sancito nella legge, come noi chiedevamo, che la nuova disciplina degli esami di maturità debba essere coerente con i fini indicati nella riforma e debba essere presentata in Parlamento in tempi per poter essere discussa con ragionevole anticipo rispetto all'entrata in vigore del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore, ossia contestualmente ai decreti delegati che definiranno indirizzi, piani di studio e così via.

Siccome gli emendamenti 12.3 e 12.5 avevano soprattutto lo scopo di richiamare il problema, non ho alcuna difficoltà a ritirarli e a considerare l'emendamento 12.1 accolto sostanzialmente nell'emendamento governativo, che corrisponde, nella lettera, a quanto richiesto nell'emendamento del collega Ulianich. Consideriamo positivo il fatto che sia stata accolta per lo meno questa esigenza di contestualità.

Quanto alla fase transitoria, lei, signor Ministro, ha accennato anche ad un altro problema, quello della disciplina degli esami di maturità, che è regolato da una legge a tempo, fatta nel 1968 o nel 1969, che doveva essere sperimentale e durare pochissimo, mentre dura fino ad oggi. Si tratta però di altra materia e mi pare non se ne debba discutere qui e non si debba assumere alcun impegno al riguardo, anche perchè ancora non conosciamo il disegno di legge che lei intende presentare. Qui si parla della disciplina degli esami della nuova scuola secondaria riformata; la materia relativa alla fase transitoria la vedremo in sede di discussione del disegno di legge specifico riguardante tale problema.

### **Presidenza del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI**

VALITUTTI. Vorrei fare una premessa, onorevole Presidente; ho fatto la ricostruzione archeologica di tutti i disegni di legge che si sono susseguiti dal 1972 ad oggi sulla riforma della scuola secondaria, e questo è il primo testo che non disciplina gli esami finali della nuova scuola secondaria superiore. Il Ministro afferma che il corso di studi della scuola secondaria superiore si conclude con esami di diploma che hanno valore di esami di Stato. Io direi che lo sapevamo, perchè è la Costituzione che lo dice. Non vado a ricostruire, come ho detto, archeologicamente tutti gli altri testi predisposti dal 1972 ad oggi, ma mi limito a riferirmi all'ultimo testo approvato dalla Commissione pubblica

istruzione del Senato. Tale testo, che attendeva di essere trasmesso all'esame dell'Aula, non fu esaminato in questa sede per lo scioglimento anticipato della legislatura. In esso però l'esame finale era disciplinato, sia quanto al procedimento, sia quanto all'effetto legale. Il procedimento prevedeva una commissione costituita da membri interni e da membri esterni, nonchè un certo numero di prove. Si prevedeva anche il valore legale del titolo, cosa molto importante. Quando si disegna il modello di una nuova scuola, bisogna stabilire come gli studi compiuti in essa debbano concludersi e bisogna stabilire quale titolo si consegue con l'esame e quale valore legale esso abbia. Nel testo cui mi sto

riferendo si diceva esattamente che ove la licenza fosse congruente con le facoltà prescelte — quando cioè c'era una congruenza, tra gli studi effettuati in un determinato indirizzo e le facoltà prescelte dall'interessato, che doveva essere dichiarata da un decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti certi organismi — tale titolo dava diritto all'iscrizione alle facoltà medesime; ove viceversa non vi fosse stata congruenza, l'interessato poteva sostenere l'esame di ammissione ad una facoltà non congruente. Si sapeva quanto meno che al termine degli studi della nuova scuola secondaria si conseguiva una licenza che aveva questo valore legale. Vero è che quella norma non stabiliva con esattezza quale era l'esame di abilitazione alla professione; però si diceva che questo sarebbe stato determinato con decreti delegati. Il problema era accennato e se ne rinviava la soluzione. Si trattava di una disciplina discutibile che presentava, accanto a lati positivi, anche lati negativi, ma si trattava pur sempre di una disciplina. Si sapeva cioè quale sorte avrebbero avuto i giovani che avessero terminato l'iter degli studi.

Oggi invece stiamo avviandoci all'approvazione di un provvedimento che modella una nuova scuola, anzi si caratterizza per la novità del modello, e tale modello manca di un elemento fondamentale. Ho ascoltato, mi scusi onorevole Ministro, con un po' di sorpresa quello che lei ha detto poco fa quando ha affermato di non conoscere ancora gli indirizzi, nè le strutture. Allora, onorevole Ministro, lei confessa che non c'è il modello.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Non confesso niente. Il modello esiste.

VALITUTTI. Questo è il mio sospetto, credo proprio che non ci sia il modello. Ma allora, onorevole Ministro, come facciamo ad approvare una legge che vuole modellare diversamente la scuola secondaria superiore se non sappiamo con chiarezza qual è il modello? Non lo sappiamo, tanto che non si vuole dettare la disciplina degli esami finali per acquisire nuovi elementi che rendano possibile la determinazione della nuova disciplina. Questo mi sembra molto grave.

Si usa dire che il ministro Humboldt quando riformò le scuole prussiane — ahimè tanti anni fa — nel 1810 si limitò alla riforma degli esami essendo questo non un elemento secondario e marginale, ma un elemento fondamentale del sistema medesimo, perchè è mobilitante. Quando i ragazzi studiano e scelgono certi indirizzi devono sapere quale fine pratico e legale avrà l'indirizzo di studi prescelto. Lo devono sapere perchè questo mobilita le loro energie e li orienta verso questo o quel traguardo. Non si può modellare un nuovo sistema scolastico senza sapere qual è il sistema di esami con cui l'ordine degli studi si conclude. Questo non è possibile, onorevole Ministro.

Sono veramente sbigottito ed, ancora una volta, addolorato per questa grave omissione. Abbiamo proposto un sistema, ma questi emendamenti certamente saranno respinti. Però abbiamo fatto questa proposta e perseveriamo nel tentativo di portarla a buon fine affinché ci sia un testimonianza quanto meno di una presa di coscienza del problema. Cosa proponiamo noi con questi due emendamenti? In primo luogo affermiamo che gli studi nella scuola secondaria superiore si devono concludere con esami sostenuti dinanzi ai professori della classe — tra poco spiegherò la ragione di questo — con la presenza di un presidente nominato dal Ministero per dare carattere di esame di Stato agli esami medesimi. Perchè facciamo questa proposta, onorevoli colleghi? Perchè noi abbiamo vissuto, e il Ministro lo sa bene quanto me, il dramma di come si costituiscono le commissioni giudicatrici per gli esami finali delle attuali scuole secondarie. Queste commissioni per il 40 per cento, è un dato che ho accertato, devono essere ricomposte dai provveditori agli studi perchè mancano esaminatori qualificati.

Forse qui sono il più vecchio tra voi e posso ricordare che perfino nel regima fascista si approvò una norma, che poi non fu attuata, che prevedeva la fine dell'esame di Stato secondo il sistema Gentile perchè già da allora quel sistema di esame di Stato si considerava non più attuabile. Infatti vi è carenza di esaminatori qualificati. Abbiamo alcune migliaia di sedi scolastiche per le quali bisogna

nominare le commissioni. È veramente un dramma annuale, e l'ho anche vissuto, quello della nomina delle commissioni. Per questo proponiamo, assumendo la responsabilità della proposta, un nuovo sistema. Non ci preoccupa affatto l'istruzione non statale perchè credo che il danno maggiore che si infligge alla scuola statale e non statale è quello dell'attuale sistema degli esami di Stato con le commissioni esterne che non si possono costituire perchè mancano gli elementi qualificati. Allora noi diciamo che gli esami si devono fare dinanzi ai propri professori, con un membro esterno che ne garantisca in una certa misura l'imparzialità, ma poi, fatto l'esame di licenza — è questa la sostanza di questi due emendamenti — chi vuole abilitarsi all'esercizio professionale deve sostenere un serio esame di abilitazione professionale dinanzi a commissioni qualificate con un sistema che si può concertare anche con le regioni e con gli ordini professionali. Per chi viceversa vuole andare all'università, sosteniamo la necessità di un esame di ammissione alla facoltà prescelta, con un sistema la cui delineazione è affidata alla responsabilità delle stesse facoltà, su direttive generali emanate dal Ministro, sentito il Consiglio superiore universitario nazionale.

Onorevole Ministro e onorevoli colleghi, neanche in questa materia abbiamo inventato qualcosa di assolutamente nuovo, perchè da quando in Occidente ed in Oriente, nei paesi industrializzati, si è costituita l'università di massa, è stato ovunque adottato il criterio dell'esame di ammissione alla facoltà come filtro selettivo imposto dalla università di massa che è appunto di grandi dimensioni. In America, in Inghilterra, come nei paesi dell'Est, nessuno escluso, ed ora anche in Francia, sono le facoltà stesse che adottano il sistema dell'esame di ammissione che attribuisce alle facoltà la responsabilità della scelta degli studenti che ad esse intendono iscriversi. In Inghilterra vi è un sistema misto nel senso che le facoltà hanno il potere di esaminare i titoli di studio dei candidati che richiedono l'iscrizione ed eventualmente, nella loro discrezionale valutazione, di sottoporli a determinate prove. Ma il principio ormai universalmente accettato è quello che le fa-

coltà nella loro autonomia scelgono i propri studenti. Ora, secondo me, man mano che si allarga l'area della responsabilità, si marcia verso l'avvenire: più gli uomini e gli organi sono resi responsabili, e più si cammina sulla strada del progresso.

Per questo riteniamo necessari gli esami di abilitazione professionale e gli esami di ammissione alla facoltà prescelta. Ma diciamo di più: proponiamo infatti l'istituzione di un secondo canale per l'accesso all'università, cosa che costituisce una novità per il nostro paese anche se è già presente in altri paesi. Ma in che cosa consiste questo secondo canale? Vi sono dei giovani che entrano nel campo del lavoro senza aver conseguito la licenza della scuola secondaria superiore. Anche qui al Senato so che ci sono dei commessi che studiano e che hanno acquisito delle esperienze professionali. Ora noi riteniamo che quando un giovane, pur privo della licenza della scuola superiore, proviene da qualificate e prolungate esperienze professionali — esperienze e attività che devono essere documentate — può chiedere alla facoltà di sostenere l'esame di ammissione: saranno poi le facoltà stesse a decidere sulla base dei titoli del candidato. È questo il secondo canale che esiste in quasi tutti i paesi occidentali.

Onorevoli colleghi, non potete rimproverarci di voler sabotare la legge; non dovete farci questa accusa perchè non è questo il nostro animo. Noi vogliamo collaborare e ne stiamo dando prova e testimonianza, ma vogliamo collaborare alla elaborazione di una buona legge che risponda effettivamente alle esigenze della società italiana nel suo attuale stadio di sviluppo. Onorevoli colleghi della Democrazia cristiana, non vogliamo sabotare la legge, ma la vogliamo fare e vogliamo aiutarvi a farla. Vediamo però che le nostre proposte, anche le più ragionevoli, vengono rifiutate e che non si è mai voluto fare un discorso sul sistema che abbiamo proposto; e purtroppo, onorevoli senatori della sinistra, non si farà neppure in questa occasione.

Signor Presidente, ho avuto solo la soddisfazione e il conforto, per la sua bontà nei miei confronti e per i diritti garantiti dal Regolamento, di aver potuto illustrare questi

nostri emendamenti che certamente saranno respinti; però resta la testimonianza di questa nostra proposta agli atti del Parlamento.

JANNELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNELLI. Signor Presidente, mi dispiace che in questo momento il signor Ministro non sia presente in Aula. Tale intervento lo faccio a titolo esclusivamente personale e non a nome in alcun modo del Gruppo socialista cui appartengo.

Mi sarei aspettato, signor Presidente, onorevoli colleghi, che l'onorevole Ministro, che rappresenta in quest'Aula in Governo, avesse presentato un emendamento del tutto diverso da quello che è stato presentato, perchè noi stiamo varando una normativa che concerne la riforma della scuola secondaria superiore e demandiamo ad un successivo provvedimento legislativo la disciplina degli esami di Stato per il conseguimento del diploma. Questo modo di legiferare, signor Ministro, onorevoli colleghi, è del tutto sbagliato perchè non si può rinviare la disciplina degli esami che concludono il corso delle scuole medie superiori — lo ripeto — ad un successivo provvedimento legislativo. Signor Ministro, le dico con molta franchezza che a questo punto cado dalle nuvole!

Quindi, ribadisco che mi sarei aspettato che il Governo avesse presentato un emendamento completamente diverso, legato al successivo articolo 24, che prevede una serie di norme delegate, che disciplinano anche gli esami con cui si esaurisce il corso delle scuole medie superiori.

Signor Ministro, le ripeto con molta franchezza che questo è un modo di legiferare del tutto sbagliato che io non mi sento di dividerlo. E siccome non sono un franco tiratore, bensì un parlamentare estremamente leale nel rapporto con il Governo e con i colleghi della maggioranza, annuncio fin d'ora che voterò contro l'emendamento 12.4, presentato dal Governo.

ULIANICH. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, per ciò che riguarda l'emendamento 12.4, presentato del Governo, prendo atto che il Ministro ha tenuto conto degli emendamenti 12.1 e 12.2, anche se fondamentalmente, l'obiezione avanzata dal senatore Jannelli deve essere ritenuta pertinente; tanto è vero che in Commissione noi abbiamo manifestato le stesse perplessità di cui il senatore Jannelli si è fatto or ora portavoce in Aula.

Per quanto concerne l'emendamento 12.4, vorrei chiedere al signor Ministro di rivederlo sul piano letterale, perchè le parole «è adeguata» mi paiono veramente infelici. Quindi se il Ministro è d'accordo — non voglio impartire lezioni di nessun genere — proporrei, prendendo l'attuale testo del secondo comma dell'articolo 12 di stabilire: «La disciplina di tali esami è definita con apposita legge», e di aggiungere le parole: «da presentare contestualmente alle norme delegate di cui...». Sarebbe molto più semplice, mentre il testo proposto mi pare troppo contorto. Non voglio tuttavia ulteriormente soffermarmi su questo punto.

Per quanto attiene all'emendamento ora 12.6, signor Presidente, mi sembra che l'ultimo comma non sia compatibile con il rinvio in Commissione dell'articolo 20. Chiedo quindi che questo ultimo comma sia dichiarato improponibile.

Per quanto concerne la sostanza di alcune postille del senatore Valitutti, vorrei dichiarare che sono d'accordo con quanto egli ha affermato circa la difficoltà di reperire commissioni all'altezza dei compiti loro affidati. Mi domando tuttavia il perchè di tali difficoltà. Se avessimo una classe docente veramente adeguata, senatore Valitutti, non dovrebbe essere difficile reperire commissioni rispondenti perchè di tali commissioni fanno parte proprio i docenti.

In secondo luogo, non sono affatto d'accordo con il senatore Valitutti quando afferma che la commissione è ininfluenza, per cui egli non troverebbe differenza tra scuola privata e scuola statale. Il senatore Valitutti sa che esistono scuole private o, meglio, legalmente riconosciute — ma que-

sto discorso non va generalizzato — che hanno i diplomi facili. Non voglio citare singole scuole, ma sappiamo come, a questo proposito, vi siano inchieste della magistratura. I diplomi non vanno resi anche più facili attraverso commissioni interne.

BIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Occorre ricordare come si è arrivati all'attuale formulazione dell'articolo 12. Inizialmente questa norma conteneva il dettaglio di una disciplina. Su tale norma si è discusso in Commissione, sono stati in quella sede sollevati problemi di merito e alla fine si è ritenuto di soddisfare due esigenze: quella immediata, all'interno della logica della legge, di superare i contrasti e quella altrettanto immediata, all'esterno della logica del provvedimento, di arrivare subito alla riforma degli esami di maturità con una norma che ci è stata presentata dal Governo, come a significare che alla riforma degli esami di maturità si darà corso subito.

Eravamo d'accordo sulla finalità di procedere immediatamente alla riforma degli esami di maturità nella scuola attuale perchè l'attuale regime ha già causato abbastanza danni e quindi occorre intervenire subito, prima ancora che questa legge diventi operante, e siamo d'accordo anche sul fatto che questa legge non può regolare la disciplina della scuola secondaria se non regolando contemporaneamente e coerentemente anche gli esami di diploma.

È chiaro — il senatore Jannelli lo ha evidenziato molto bene — che non ha senso costruire un ordinamento scolastico se non si predispone l'esame che lo conclude, e questo non per un capriccio del legislatore, ma per rispetto della norma costituzionale, oltre che per rispetto al buon senso e alla logica.

Qui non esiste un esame di ammissione alla scuola secondaria e quindi, in base alla Costituzione, deve esistere un esame finale che dovrà naturalmente tenere conto di come sarà costruita la legge.

Noi invece continuiamo a rimandare la soluzione dei problemi. Decidiamo alcune

norme marginali, ma il tessuto essenziale di questa riforma non nasce, perchè non si sa quali sono i settori, quali sono gli indirizzi, non si sa come si articolano, che impegno avranno e quindi non si può neanche fissare in questa sede la disciplina degli esami finali. Opportunamente, per risolvere il problema per quanto riguarda l'esame di diploma, coerentemente con la riforma che si va redigendo in quest'Aula, è stato suggerito di disciplinare la materia in sede di delega legislativa.

Noi temiamo che l'emendamento presentato dal Governo voglia significare che la riforma degli esami di maturità non verrà fatta subito, ma soltanto in sede di attuazione di questa riforma. Ora, poichè una norma fondamentale di carattere procedurale circa l'attuazione della riforma stessa — norma che non può essere diversa da quella prevista nel testo presentato dalla Commissione — stabilisce che la riforma si attua anno per anno, gradualmente, inevitabilmente l'esame di diploma verrà regolato dopo cinque anni dalla data di applicazione della riforma: quindi passeranno i quindici mesi per l'emanazione dei decreti delegati, poi altri sei mesi e finalmente la riforma comincerà ad essere attuata e dopo cinque anni avremo la necessità di regolare l'esame di diploma.

Questa è una soluzione che noi rifiutiamo. Il nostro Gruppo vuole un impegno espresso del Governo: non bastano le parole pronunciate dal Ministro, secondo cui non è escluso che la riforma dell'esame di maturità per la scuola esistente possa essere regolata immediatamente. Noi vogliamo un impegno in questo senso, non vogliamo che questo significhi rimandare tutto alla normativa degli esami di diploma previsti in questo disegno di legge. Vogliamo, ripeto, un esplicito impegno della maggioranza e del Governo a regolare immediatamente gli attuali esami di maturità.

Circa poi il merito, abbiamo anche noi sostenuto che gli esami di maturità attuali non possono svolgersi davanti ad una commissione formata soltanto dai membri interni della scuola, con un solo membro esterno. D'altra parte non possiamo non con-

dividere — e l'abbiamo espresso in Commissione — le obiezioni che sono stata avanzate anche in questa sede dal senatore Valitutti circa la difficoltà di formare delle commissioni idonee con membri esterni. Attualmente avviene che l'adesione dei docenti a far parte delle commissioni di esame di maturità comporta lunghi trasferimenti in città molto distanti dall'ambiente nel quale l'insegnante ha svolto la sua opera. Spesso le situazioni in cui si trovano questi docenti sono completamente diverse; non mi riferisco solo alle diversità esistenti tra Nord e Sud, ma anche a quelle fra scuole di campagna, scuole di centri minori e scuole di grandi città.

Noi abbiamo seguito un po', quanto alla proporzione, l'originario testo del disegno di legge n. 52. Abbiamo quindi proposto che la commissione sia formata per un terzo di membri interni e per due terzi di membri esterni. Ci sembra però estremamente importante che questi membri esterni siano scelti nei distretti confinanti con quello in cui si svolgono gli esami, al fine di evitare lunghi trasferimenti e maggiori costi e per avvicinare maggiormente l'esaminatore alla situazione ambientale nella quale lo studente ha compiuto i propri studi. Abbiamo anche cercato di evitare che qualche docente — sarà anche un'eccezione, ma forse non lo è poi così tanto — veda la partecipazione alle commissioni di esame come un'occasione per un viaggio turistico in paesi lontani dalla propria località di residenza.

Chi conosce la scuola — e tutti, bene o male, direttamente o indirettamente, per i figli o per le nostre esperienze la conosciamo — sa che quanto è stato ricordato in quest'Aula dal senatore Valitutti, circa le difficoltà nel comporre le commissioni esaminatrici per gli esami di maturità, è vero e sa anche che non si può passare — così come vorrebbe il senatore Valitutti — ad una soluzione opposta, che sarebbe quella di creare commissioni composte esclusivamente di membri tutti interni all'infuori di uno.

Dichiaro quindi che voteremo contro l'emendamento del Governo, in quanto ci sembra che si voglia accantonare il problema. Non potremo, inoltre, votare a favore degli

emendamenti presentati dal senatore Valitutti, unicamente per quelle considerazioni circa la composizione delle commissioni esaminatrici che ho fatto prima.

**PRESIDENTE.** Senatore Valitutti, intende mantenere gli emendamenti da lei presentati?

**VALITUTTI.** Signor Presidente, lei mi rivolge una domanda alla quale è molto difficile dare risposta. Credo, tuttavia, che se sarà approvato l'emendamento 12.4 presentato dal Governo, gli emendamenti da me presentati saranno, a loro volta, preclusi da tale votazione.

L'ho già detto poco fa, signor Presidente, e lo ripeto per lealtà.

Ho illustrato gli emendamenti da me presentati, ma non credo che sarà possibile metterli ai voti.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**MEZZAPESA, relatore.** In pratica, signor Presidente, per quanto riguarda l'articolo 12 rimane, a questo punto, in piedi soltanto l'emendamento 12.4, presentato dal Governo, sul quale, proprio per i motivi che lo stesso Ministro ha esposto, esprimo parere favorevole.

Per quanto riguarda, invece, gli emendamenti presentati dal senatore Valitutti, credo che lo stesso senatore Valitutti abbia facilmente compreso che, se venisse approvato l'emendamento del Governo, gli emendamenti da lui presentati sarebbero, a loro volta, preclusi. Il parere del relatore è, comunque, contrario.

**FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione.** Anche il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti del senatore Valitutti.

Ho l'obbligo, data la rilevanza della materia e con riguardo all'intervento del senatore Jannelli, di dire che non si tratta affatto di un rinvio che non ha una sua logica o che denuncia la mancanza di un modello della scuola secondaria superiore. Ciò che viene



affermato, complessivamente, in questo articolo è che la scuola si conclude con un esame che ha valore di esame di Stato e che è rispondente, quindi, alle norme costituzionali.

Quelli che sono rinviati sono i problemi connessi all'adeguamento della disciplina che non potranno essere affrontati se non conseguentemente a quanto, nell'ambito della delega, sarà definito, dovendosi tener conto anche dei piani di studio.

Mi permetto di dire che la disciplina degli esami ha poi un valore autonomo rispetto all'ordinamento. Lo stesso senatore Valitutti ha detto, del resto, che la modifica degli esami costituisce un elemento, per così dire, di impulso nei confronti dei processi innovativi ancorchè l'ordinamento resti immutato.

Per queste ragioni ritengo che sia assolutamente corretto e coerente il testo dell'articolo 12 così come viene modificato.

Mi permetto, signor Presidente, di proporre una modifica formale al testo da me presentato. Anzichè prevedere: «La loro disciplina, coerente con le finalità... è adeguata», si dovrebbe usare l'espressione: «La loro disciplina sarà adeguata alle finalità del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore con apposita legge da presentare contestualmente alle norme delegate di cui all'articolo...». Voglio precisare che le finalità del nuovo ordinamento sono definite nell'articolo 1 del disegno di legge. Si tratta quindi di una modificazione di carattere formale e sostanziale nello stesso tempo. Presento questo emendamento per cambiare una formulazione che è stata definita non del tutto appropriata.

**PRESIDENTE.** L'emendamento 12.4 risulta quindi formulato nel modo seguente:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

«La loro disciplina sarà adeguata alle finalità del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore con apposita legge da presentare contestualmente alle norme delegate di cui all'articolo...».

12.4

IL GOVERNO

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.4.

**ULIANICH.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ULIANICH.** Signor Ministro, ho riguardato il secondo comma e vorrei esprimere sottovoce, una considerazione.

Quando parliamo di esame finale e diciamo che deve essere adeguato alle finalità della scuola media superiore, rinviando, come giustamente lei ha detto, all'articolo 1, ma tale articolo considera le finalità generali, non i settori e gli indirizzi, attraverso i quali le finalità in concreto vengono attuate.

Un esame di maturità non può essere modellato solo in rapporto alle finalità, ma deve essere impostato in rapporto all'intero ordinamento scolastico, altrimenti si potrebbe dire che l'esame consista semplicemente nel verificare se si partecipi alla vita democratica, e così via.

Capisco la nobiltà di questa proposizione, ma la invito, signor Ministro, a tener conto che non è solo sulle finalità che può essere calibrato un esame finale. Per cui sarebbe forse meglio dire: «La loro disciplina sarà adeguata al nuovo ordinamento della scuola», in quanto il nuovo ordinamento contempla necessariamente anche l'articolo 1 relativo alle finalità. Questo è l'invito che intendo rivolgere al Ministro: togliere le finalità — il che non significa fare a meno di questa dimensione fondamentale — e far riferimento solo al nuovo ordinamento della scuola media superiore.

**FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione.** Senatore Ulianich, ho fatto riferimento all'articolo 1 anche in relazione ad uno scambio di idee che è avvenuto su questi banchi. È fuori discussione che le finalità so-

no complessive. L'articolo 1 definisce le finalità, ma tali finalità si definiscono attraverso il disegno di legge, e quindi attraverso tutti i suoi articoli. Le finalità sono quelle dell'ordinamento, non c'è dubbio. Io ho parlato dell'articolo 1 perchè mi era parso di capire che questo riferimento le fosse particolarmente gradito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.4, presentato dal Governo nel testo modificato.

**È approvato.**

In seguito a tale votazione, i due emendamenti presentati dal senatore Valitutti 12.6 e 12.7 sono preclusi.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

JANNELLI. Chiedo che l'articolo 12 venga votato per parti separate e precisamente il primo e il secondo comma distintamente.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, si procederà alla votazione in tal senso.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 12.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 12 nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 12 nel suo complesso, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

#### Art. 13.

*(Educazione permanente e ricorrente)*

La scuola secondaria superiore è anche sede di educazione permanente. Coopera, sulla base di specifiche convenzioni che assicurano il rispetto delle norme sullo stato giuridico

del personale e nella salvaguardia del patrimonio e delle responsabilità amministrative dell'istituto, alle iniziative di educazione permanente e ricorrente nonché di orientamento e di formazione professionale programmate dalle Regioni, dagli enti locali e dai distretti scolastici, e finanziate dalla Regione, anche in riferimento a quelle iniziative che consentano ai lavoratori di utilizzare i permessi retribuiti per la formazione.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole da:* «che assicurano il rispetto» *sino a:* «delle responsabilità amministrative dell'istituto» *con le seguenti:* «che tengano conto sia dell'esigenza del rispetto delle norme sullo stato giuridico del personale sia dell'esigenza della salvaguardia del patrimonio in relazione anche alle responsabilità proprie dell'istituto».

13.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo a illustrarlo.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Si tratta, signor Presidente, di un emendamento volto ad una migliore formulazione tecnica e che non modifica la sostanza dell'articolo 13. Esso è peraltro importante in quanto definisce in modo adeguato le responsabilità in ordine alla salvaguardia del patrimonio della scuola, nella misura in cui venga utilizzato anche per altre attività.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MEZZAPESA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli aggiunti-vi proposti con i seguenti emendamenti:

*Dopo l'articolo 13, inserire i seguenti:*

Art. ...

*(Uffici scolastici regionali, provveditorati agli studi e comitato dei direttori generali)*

Sono istituiti gli uffici scolastici regionali in tutti i capoluoghi delle Regioni, in sostituzione, ove esistono, delle attuali sovrintendenze scolastiche regionali, come uffici del Ministero della pubblica istruzione, in sede regionale.

Ogni ufficio scolastico regionale è diretto dal Sovrintendente scolastico regionale.

Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti gli organici e le funzioni degli uffici scolastici regionali con riferimento alle competenze attribuite dalla presente legge alle sovrintendenze scolastiche regionali.

Con lo stesso decreto sono definite le articolazioni interne dei provveditorati agli studi, nelle province con più di 500.000 abitanti, intese ad assicurarne la funzionalità.

Il suddetto decreto è sottoposto al preventivo parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

In attesa della riforma organica del Ministero della pubblica istruzione è istituito un comitato di coordinamento dei direttori generali per l'istruzione classica, scientifica e magistrale, per l'istruzione tecnica, per l'istruzione professionale e per le scuole non statali al fine di coordinare le decisioni richieste dalla applicazione della presente legge in tutti i casi nei quali questo coordinamento sia necessario.

13.0.1

VALITUTTI

Art. ...

*(Commissione di coordinamento per l'istruzione professionale)*

È istituita la Commissione nazionale di coordinamento per l'istruzione professionale con i seguenti compiti:

1) promuovere la collaborazione tra gli istituti di istruzione secondaria superiore e i corsi di formazione professionale, istituiti dalle Regioni, per lo svolgimento della pratica di laboratorio e di lavoro, in applicazione dei piani di studio che la prevedano;

2) assicurare la continuità dell'interscambio di informazioni fra gli istituti di istruzione secondaria superiore e i corsi regionali di formazione professionale che operino nello stesso campo di attività o in campi affini;

3) assecondare, per quanto è possibile, l'utilizzazione delle rispettive esperienze degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei corsi regionali che operino nella stessa sede e nello stesso campo di attività, e ogni altra forma utile di collaborazione;

4) raccogliere, con la collaborazione dell'Istituto centrale di statistica e di altri enti, i dati relativi al mercato del lavoro per quanto riguarda l'occupazione nei vari settori professionali e disporne l'ordinata e continuativa diffusione nelle scuole affinché gli alunni ne abbiano conoscenza.

La Commissione è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo delegato, ed è composta da:

1) un delegato del Ministro del tesoro e della previdenza sociale;

2) i direttori generali della pubblica istruzione dell'istruzione classica, scientifica, e magistrale, dell'istruzione tecnica, dell'istruzione professionale e delle scuole non statali;

3) il direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha competenza nel sistema della formazione professionale delle Regioni;

4) cinque rappresentanti delle Regioni designati dall'Ufficio di coordinamento degli assessori regionali;

5) un rappresentante del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

6) un rappresentante dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol).

Il Ministero della pubblica istruzione, con sua ordinanza, istituisce presso gli uffici scolastici regionali e provinciali commissioni che assicurino in sede locale la collaborazione di cui al primo comma del presente articolo, anche in base a suggerimenti della Commissione nazionale, e che sottopongano altresì alla stessa Commissione proposte e problemi riguardanti lo sviluppo e il perfezionamento della suddetta collaborazione.

13.0.2

VALITUTTI

Art. ...

*(Gradualità di applicazione)*

Il nuovo ordinamento dell'istruzione secondaria superiore comincia ad attuarsi con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è emanata la presente legge:

a) con la graduale applicazione delle norme relative all'obbligo scolastico, di cui al precedente articolo ...

b) con l'applicazione delle norme relative alla scuola materna e alla scuola elementare di cui al precedente articolo ... e di quelle relative alla scuola media inferiore di cui al precedente articolo ...

c) con l'applicazione delle norme relative alle materie facoltative e alle attività educative elettive di cui ai precedenti articoli ... e ... .

d) con la revisione e la graduale applicazione dei programmi di studio di cui al precedente articolo ... .

e) con l'applicazione delle norme relative al diritto allo studio di cui al precedente articolo ... .

f) con l'applicazione delle norme relative alla progressione degli studi, scrutini ed esami di cui al precedente articolo ... .

g) con l'applicazione delle norme relative agli esami di Stato di licenza, di abilitazione all'esercizio professionale e di ammissione all'università di cui agli articoli ..., ... e ... .

13.0.3

VALITUTTI

Art. ...

*(Raggruppamenti degli istituti esistenti)*

Gli esistenti licei classici e scientifici, gli istituti magistrali e i licei scientifici di nuova istituzione sono compresi nella ripartizione dei licei umanistici.

Gli esistenti istituti tecnici e gli istituti professionali sono compresi nella ripartizione dei licei politecnici.

Con decorrenza dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, nei licei e negli istituti di cui al primo comma che abbiano più sezioni, in quanto possibile ed opportuno, si fa luogo alla loro parziale trasformazione per l'attuazione di un altro o più indirizzi della stessa ripartizione, con la possibilità di impartire l'insegnamento delle materie comuni in parte o in tutto ad alunni di differenti indirizzi. Nelle località in cui c'è uno solo degli anzidetti licei o istituti, compatibilmente con il numero degli alunni iscritti, si fa luogo alla istituzione di insegnamenti che consentano di attivare altri indirizzi della stessa ripartizione e di impartire, in parte o in tutto, l'insegnamento delle materie comuni ad alunni di differenti indirizzi.

La durata dell'istituto magistrale è prolungata a cinque anni. Il quinto anno si istituisce negli istituti magistrali esistenti a partire dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui è emanata la presente legge, fatta eccezione per gli alunni che siano iscritti al penultimo anno di corso.

Le attuali scuole magistrali sono trasformate in sezioni dell'istituto magistrale di durata quinquennale. Il nuovo istituto magistrale, nelle sue distinte sezioni, prepara gli insegnanti per la scuola elementare e per la scuola materna fino a quando non saranno

emanate le norme per il completamento della formazione delle due categorie di insegnanti in sede universitaria. L'insegnamento delle materie comuni è impartito negli stessi corsi sia agli alunni che si preparano ad abilitarsi all'insegnamento nella scuola elementare sia agli alunni che si preparano ad abilitarsi nell'insegnamento nelle scuole materne.

Con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge è istituito il liceo linguistico statale, corrispondente al liceo linguistico esistente nel vigente ordinamento come scuola non statale.

Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono approvati i programmi e gli orari di insegnamento, i criteri per la costituzione delle cattedre e quanto altro occorra, in dipendenza della maggior durata dei corsi dell'istituto magistrale e della trasformazione delle attuali scuole magistrali in una sezione dell'istituto magistrale, e per il funzionamento del liceo linguistico in armonia con le norme contenute nei precedenti articoli.

Con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, anche negli istituti tecnici, in quanto possibile ed opportuno, si procede all'attivazione di differenti indirizzi della ripartizione dei licei politecnici, con i criteri e per i fini specificati nel comma terzo del presente articolo. Nelle località in cui c'è un istituto tecnico con un solo indirizzo, compatibilmente con il numero degli alunni e in quanto oggettivamente possibile, si fa luogo alla trasformazione di alcune delle sezioni esistenti o si istituiscono nuove sezioni per consentire la scelta fra differenti indirizzi.

Gli istituti professionali, che non siano soppressi per ripetuta insufficienza del numero degli alunni e per comprovata non corrispondenza alle esigenze dell'istruzione professionale, sono trasformati in indirizzi di durata quinquennale della ripartizione dei licei po-

litecnici, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Ove se ne ravvisi la possibilità e l'opportunità, gli istituti professionali, trasformati in indirizzi di durata quinquennale, possono essere inseriti in istituti tecnici aventi più indirizzi. In ogni caso il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di coordinamento per l'istruzione professionale e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, può con suo decreto autorizzare gli istituti professionali trasformati in indirizzi di durata quinquennale a continuare a rilasciare gli attestati di qualifica per l'ingresso nel mondo del lavoro.

Sono abrogate le norme di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, ma gli alunni ai quali esse erano applicabili possono chiedere ed ottenere la iscrizione all'ultimo biennio degli istituti tecnici affini, con l'eccezione degli alunni provenienti dall'istituto magistrale che frequentano il quinto anno dello stesso istituto.

13.0.4

VALITUTTI

Art. ...

*(Insegnamento di lingue straniere)*

1. Con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, in aggiunta all'insegnamento della lingua e letteratura straniera di cui al precedente articolo 4, è inserito nei programmi di studio della scuola media inferiore e di tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore l'insegnamento di una seconda lingua straniera, su richiesta e a scelta degli alunni.

2. In mancanza di insegnanti di cittadinanza italiana qualificati, è consentito di utilizzare, in applicazione del comma precedente, per l'insegnamento della loro lingua madre, cittadini stranieri che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di titolo di studio estero dichiarato equipollente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono dettate norme di applicazione del presente articolo anche per l'utilizzazione degli insegnanti di cittadinanza straniera di cui al precedente comma.

13.0.5

VALITUTTI

Art. ...

*(Formazione degli insegnanti)*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono dettate norme relative alla formazione degli insegnanti di scuola media inferiore e degli istituti di istruzione secondaria superiore per:

1) la riforma delle facoltà universitarie che provvedono alla formazione degli insegnanti, al fine di inserire, nei corsi, particolari esercitazioni didattiche intese ad approfondire l'apprendimento delle materie in vista del loro insegnamento, e riservate agli studenti che vogliano valersi della laurea come titolo per l'esame di abilitazione all'insegnamento;

2) la istituzione, nelle suddette facoltà, di speciali corsi di durata non inferiore a sei mesi, riservati a candidati provenienti dall'esercizio di attività professionali di carattere tecnico che intendano dedicarsi all'insegnamento di corrispondenti materie tecniche e siano in possesso dei requisiti prescritti;

3) l'inserimento nei corsi di cui ai precedenti nn. 1) e 2) dello studio e dell'esercizio delle nuove tecnologie educative (audiovisivi, calcolatori, metodi informativi, eccetera);

4) la trasformazione degli attuali istituti superiori di magistero e delle attuali facoltà di magistero in facoltà di lettere;

5) la disciplina dell'esame di abilitazione all'insegnamento riservato a coloro che, in

possesso della laurea prescritta, abbiano partecipato positivamente agli esperimenti di cui al n. 1) o frequentati i corsi di cui al n. 2) del presente articolo.

13.0.6

VALITUTTI

Art. ...

*(Fasi successive di applicazione del nuovo ordinamento)*

Entro un triennio dall'inizio dell'attuazione del nuovo ordinamento il Ministro della pubblica istruzione provvede:

1) all'emanazione di decreti che, conformandosi al quarto comma del precedente articolo 5, istituiscano nuovi indirizzi in aggiunta o a modifica di quelli esistenti e definiscano le rispettive materie di insegnamento;

2) alla rilevazione delle istituzioni scolastiche esistenti per la loro eventuale concentrazione in istituti nei quali coesistano differenti indirizzi e per la loro eventuale più razionale distribuzione territoriale, anche in dipendenza della consistenza della popolazione scolastica nelle varie località, d'intesa con gli enti locali;

3) alla predisposizione del piano per la trasformazione dei ruoli dei docenti in dipendenza dell'inserimento nei programmi di nuovi insegnamenti e dell'eventuale soppressione di insegnamenti esistenti;

4) all'attuazione di opportune iniziative intese ad adeguare la preparazione degli insegnanti alle esigenze e finalità del nuovo ordinamento di istruzione secondaria superiore, in collaborazione con le università e con gli istituti regionali di ricerca e sperimentazione educativa.

Effettuati i suindicati adempimenti, il Ministro della pubblica istruzione, allo scadere dell'anzidetto triennio, presenta una relazione al Parlamento corredata della proposta relativa alle fasi successive di applicazione della presente legge.

13.0.7

VALITUTTI

Invito il presentatore ad illustrarli.

VALITUTTI. Signor Presidente, credo che l'esame dell'emendamento 13.0.1 debba essere rinviato a quando affronteremo la discussione dell'articolo 23.

Ritiro l'emendamento 13.0.2.

Inoltre, onorevole Presidente, ritengo che sia precluso l'emendamento 13.0.3, che reca il titolo «Gradualità di applicazione», in conseguenza di precedenti votazioni, così come l'emendamento 13.0.4 che reca il titolo «Raggruppamenti degli istituti esistenti».

Viceversa rimane in vita l'emendamento 13.0.5 che reca il titolo «Insegnamento di lingue straniere». Per quanto riguarda l'emendamento 13.0.6, che reca il titolo «Formazione degli insegnanti», credo sia opportuno rinviarne la discussione in un momento più adatto dell'*iter* di questo disegno di legge e precisamente dopo l'articolo 23.

L'emendamento 13.0.7, «Fasi successive di applicazione del nuovo ordinamento» è anch'esso precluso da precedenti votazioni. Dovevo fare queste precisazioni per contribuire all'economia dei nostri lavori.

L'emendamento 13.0.5 è, come ho già detto, il solo illustrabile oggettivamente senza creare disordine e confusioni. Il contenuto di questo articolo aggiuntivo mi sembra risponda ad una esigenza oggettivamente riconosciuta da tutti. Voglio rileggerlo all'Assemblea:

«Con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è emanata la presente legge, in aggiunta all'insegnamento della lingua e letteratura straniera di cui al precedente articolo 4, è inserito nei programmi di studio della scuola media inferiore e di tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore l'insegnamento di una seconda lingua straniera, su richiesta e a scelta degli alunni.

In mancanza di insegnanti di cittadinanza italiana qualificati, è consentito di utilizzare, in applicazione del comma precedente, per l'insegnamento della loro lingua madre, cittadini stranieri che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di titolo di studio estero dichiarato equipollente con decreto del Ministro della pubblica istru-

zione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono dettate norme di applicazione del presente articolo anche per l'utilizzazione degli insegnanti di cittadinanza straniera di cui al precedente comma».

Signor Presidente, onorevole Ministro, questo nostro emendamento risponde all'esigenza dell'insegnamento di una seconda lingua nei nostri studi medi e secondari superiori. Oggi, in forza del vigente ordinamento, esiste l'insegnamento di una sola lingua, tranne che in alcuni casi, come ad esempio nel liceo linguistico, che peraltro però non è una scuola statale, ma soltanto una scuola legalmente riconosciuta. Dinanzi a quale fenomeno culturale ci troviamo? Data l'universalizzazione ormai irresistibile dell'inglese, in Italia sempre di più le scelte si orientano verso questa lingua. Questo produce effetti culturali gravi nell'equilibrio delle fonti della nostra cultura. Il francese già comincia a declinare mentre nelle nostre scuole fino ad alcuni anni fa era l'insegnamento straniero prevalente; il tedesco sta quasi sparendo e ritengo che questo sia un grave danno per la nostra cultura che, secondo me, si può combattere solo prevedendo l'istituzione della seconda lingua straniera a scelta degli studenti per cui, data l'universale scelta dell'inglese, come seconda lingua saranno scelte o il francese o il tedesco o il russo o un'altra lingua ancora.

È questo un problema da non rinviare, ma da affrontare seriamente, perchè questi fenomeni non producono i loro effetti immediatamente, ma nel periodo lungo producono invece effetti gravi per l'unità, la ricchezza e l'equilibrio della nostra cultura nazionale. Spero quindi che questo emendamento non sia pregiudizialmente rifiutato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MEZZAPESA, *relatore*. Vorrei pregare il senatore Valitutti di ritirare l'emendamento

come ha fatto per gli altri. A parte il fatto che nel primo comma dell'emendamento da lui presentato si parla di programmi di studio della scuola media inferiore che ovviamente non è materia di questo disegno di legge, ritengo che il problema non riceva delle oggettive preclusioni se questa mattina non votiamo l'emendamento, nel caso il senatore Valitutti insiste nel porlo in votazione; è infatti materia che rimane impregiudicata, allo studio del legislatore delegato sulla base dell'articolo 24. Credo cioè che si possa rinviare l'argomento della seconda lingua straniera alla formulazione dei piani di studio e dei relativi programmi e vorrei pertanto rinnovare al senatore Valitutti la preghiera di ritirarlo.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo con le considerazioni del relatore, e invito anch'io il senatore Valitutti a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Valitutti insiste per la votazione dell'emendamento?

VALITUTTI. Sì, signor Presidente. So che lo voterò solo io, ma rimarrà come testimonianza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.0.5.

ULIANICH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, mi pare che la materia trattata dall'emendamento 13.0.5 sia di grandissimo momento.

Si potrebbe opporre l'obiezione che in questa sede discutiamo di scuola media superiore mentre il problema avanzato dal senatore Valitutti riguarda anche la scuola media dell'obbligo. Mi pare sussista una connessione ed è in questa direzione che ritengo di dover prendere la parola.

Il nostro paese è uno dei più arretrati per quel che riguarda la conoscenza delle lingue

straniere, e ciò rappresenta un *deficit* sul piano culturale generale di grande rilievo. Se compariamo il nostro sistema scolastico con quello di altri paesi europei, e se compariamo il livello di cultura generale esistente in altri paesi, risulta che noi siamo senz'altro carenti.

Mi si permetta di ricordare una frase di mio nonno, che parlava un'altra lingua rispetto a quella nella quale mi sto esprimendo in questo momento. Egli diceva: «ogni lingua un uomo». Attraverso le lingue si ha quasi la possibilità di moltiplicarsi e di entrare in contatto diretto con mondi umani diversi dal nostro. Per esempio, consideriamo non pochi degli italiani che vanno all'estero: essi sono incapaci di esprimersi, e di entrare in contatto con realtà culturali, sociali differenti dalle nostre, perchè non basta semplicemente vedere, ma è necessario comunicare. E lo strumento essenziale è dato dalla lingua.

Per questi motivi non posso non concordare con l'emendamento presentato dal senatore Valitutti, quando ritiene che si debba inserire nel nostro sistema scolastico, già al livello di scuola dell'obbligo, almeno la possibilità di apprendere una seconda lingua.

Concludendo, il nostro Gruppo voterà a favore dell'emendamento 13.0.5, presentato dal senatore Valitutti.

NESPOLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* NESPOLO. Signor Presidente, intervengo nella discussione per dichiarare che anche il Gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento 13.0.5, presentato dal senatore Valitutti, coerentemente con una posizione da tempo espressa, che siamo certi non essere solo la nostra e che risponde a criteri oggettivi di valutazione culturale e didattica. Infatti, crediamo che sia molto importante inserire nella riforma della scuola secondaria superiore una norma che consenta ai giovani di acquisire la conoscenza di una seconda lingua straniera. Questo ci pare tanto più



importante in quanto anche indicazioni, come quelle che sono venute dalla Commissione che ha proposto la riforma dei programmi della scuola elementare, hanno visto proprio su questo punto, cioè nella possibilità di insegnare ai giovani una lingua straniera ad iniziare dalle elementari, un forte ritardo del Governo. Proprio per questo noi riteniamo che sia importante l'inserimento di questa norma con un'indicazione immediatamente attuativa nel disegno di legge oggi al nostro esame.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, prendo la parola perchè la richiesta di rinvio da me avanzata non è motivata da un dissenso nella sostanza, tanto è vero che nella scuola media inferiore a tempo prolungato noi prevediamo già che, su richiesta delle famiglie o anche senza di essa, possa essere insegnata la seconda lingua straniera. Questo anche per risolvere il difficile problema che ci si prospetta quando abbiamo in una scuola, per esempio, solo cattedre di inglese, mentre le famiglie vogliono che i loro figli studino la lingua francese. In questi casi, abbiamo dato disposizione — questo nella scuola media — che sia impartito l'insegnamento della lingua inglese e venga aggiunto facoltativamente, nel quadro delle attività del tempo prolungato, anche l'insegnamento della lingua francese.

Quindi, che il Governo sia assolutamente convinto dell'opportunità e dell'importanza del rafforzamento della lingua straniera è dimostrato dal fatto che il disegno di legge e i nuovi programmi della scuola elementare prevedono l'introduzione, a partire dalla terza classe, dell'insegnamento della lingua straniera; che nella seconda media è facoltativamente previsto, per ora nelle scuole a tempo prolungato, ma il principio può essere esteso, anche alla luce delle recenti esperienze, l'insegnamento di una seconda lingua straniera facoltativa.

Per la scuola secondaria abbiamo già votato una norma di tal genere, quando abbiamo previsto — e il presidente Valitutti ricorderà che in Commissione abbiamo raggiunto questa specificazione, almeno per indicare la linea di tendenza che poi si verificherà nell'attuazione dei piani di studio — che la lingua straniera insegnata possa essere obbligatoriamente più di una.

Inoltre, abbiamo già votato l'articolo 6 che concerne le attività elettive e che prevede la possibilità di discipline aggiuntive a quelle curricolari fra le quali potrà essere previsto senza alcun dubbio — anzi mi auguro come una delle indicazioni preferenziali — l'insegnamento di una lingua straniera aggiuntiva.

È solo per ragioni di tecnica legislativa — consentitemi il termine — e di coerenza complessiva del testo che ho espresso e rinnovo l'invito a ritirare tale emendamento, non certo perchè il Governo non avverta, come ho già riferito, l'esigenza di un ulteriore sviluppo dell'insegnamento delle lingue straniere.

SPITELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SPITELLA. Signor Presidente, tutti noi riconosciamo l'opportunità di incentivare lo studio delle lingue straniere nelle scuole secondarie e ci auguriamo che sia possibile realizzare questo insegnamento nel migliore dei modi. Riteniamo però incongruo caricare questa legge di norme che in parte si riferiscono alla scuola secondaria superiore, in parte si riferiscono alla scuola media ed entrerebbero in vigore prima della emanazione dei decreti delegati, quindi si calerebbero nell'attuale situazione senza una precisa valutazione delle conseguenze, oltretutto di carattere finanziario, che andrebbero quantificate e previste perchè la norma, così com'è congegnata, non si capisce bene quali conseguenze possa produrre.

Del resto, il Ministro ha già detto che alcune norme sono in corso di attuazione, che alcune indicazioni sono già state date, che gli insegnanti di francese attualmente

non sono impiegati perchè l'orientamento dei giovani è rivolto prevalentemente verso altre lingue. Non mi pare opportuno inserire una norma formulata in questo modo che, se non accettata, potrebbe significare un atteggiamento contrario del Senato nei confronti dell'insegnamento delle lingue straniere; il che non è assolutamente vero. Confermo che siamo pienamente convinti di questa opportunità, ma ritengo che la norma, così come è impostata, a questo punto non sia opportuna.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, non vorrei che sembrasse che da parte nostra si è propensi a fare una legge la più brutta possibile. Per evitare questa accusa, richiamiamo l'attenzione della Presidenza su quanto in questo emendamento è già precluso dalla votazione fatta in sede di articolo 4, comma ottavo, dove è previsto che per tutta la durata del quinquennio, fatte alcune eccezioni, l'insegnamento di almeno una lingua straniera è obbligatorio.

Quindi votare contro questa norma potrebbe essere chiaramente in contraddizione con la parola «almeno» e votare a favore significherebbe invece qualcosa di più di quell'«almeno». Vi è pertanto un problema di incompatibilità fra questo emendamento e una norma già votata.

PRESIDENTE. Senatore Biglia, l'articolo aggiuntivo, al primo comma usa l'espressione: «in aggiunta». Quindi non vi è l'incongruenza da lei segnalata.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 13.0.5, presentato dal senatore Valitutti.

**È approvato.**

SAPORITO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

## TITOLO II

### PERSONALE E STRUTTURE

#### Art. 14.

#### *(Utilizzazione del personale direttivo e docente)*

Nell'utilizzazione del personale direttivo e docente di ruolo dei diversi ordini della scuola secondaria superiore, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere osservati i seguenti criteri:

1) deve essere garantita la piena utilizzazione di tutto il personale docente di ruolo, con l'osservanza del disposto dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per i docenti di materie o di gruppi di materie non più previsti o comunque diversamente denominati o raggruppati; nel ridefinire le classi di abilitazione e di concorso si adottano criteri tali da unificare sotto la stessa classe di abilitazione e di concorso le materie affini sia dell'area comune sia di indirizzo, compatibilmente con gli specifici titoli di studio posseduti;

2) il personale direttivo di ruolo deve essere iscritto, secondo l'anzianità posseduta, in un unico ruolo; con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri per l'utilizzazione, all'interno del ruolo unico, del personale direttivo, compreso quello eventualmente in soprannumero a causa dell'accorpamento di più scuole.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'alinea, sopprimere le parole: « in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ».*

14.1

IL GOVERNO

Al numero 2), dopo le parole: « in un unico ruolo » aggiungere le altre: « ad eccezione di quello indicato al comma 2 dell'articolo 7 ».

14.2

IL GOVERNO

Al numero 2) sostituire le parole: « sentito il » con le altre: « previo parere vincolante del ».

14.4

VALITUTTI

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , tenendo anche conto del tipo di istituto cui attiene il ruolo di provenienza e della laurea posseduta in relazione alle esigenze peculiari degli indirizzi funzionanti nell'istituto cui si riferisce l'utilizzazione ».

14.3

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, l'emendamento 14.1 si illustra da sè. Infatti, poichè si parla di personale di ruolo, è evidente che si tratta di personale in servizio, quindi è superfluo dire «in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge».

Ritiro invece gli emendamenti 14.2 e 14.3.

VALITUTTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 14.4.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 14.1.

MEZZAPESA, relatore. Il relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

Art. 15.

*(Periodi di studio all'estero  
e scambi di insegnanti di lingue)*

1. Gli alunni iscritti a scuole secondarie superiori in Italia possono recarsi in altri Stati per periodi di studio in scuole corrispondenti e, tornati in Italia, continuare e completare gli studi nelle scuole di provenienza.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri, disciplina i periodi di studio all'estero di cui al comma precedente anche sulla base di accordi con altri Stati. Spetta al collegio dei docenti procedere alla verifica degli studi compiuti ai fini del passaggio alla classe successiva a quella già frequentata.

3. I figli di italiani residenti all'estero che abbiano frequentato scuole secondarie superiori negli Stati di residenza e che, tornati in Italia, intendano proseguire gli studi in scuole corrispondenti sono ammessi a completarli previ accertamenti dei titoli posseduti ed eventuali prove integrative.

4. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri, disciplina sulla base di accordi con altri Stati lo scambio di insegnanti per l'insegnamento dell'italiano in scuole straniere nelle quali esso sia impartito e per l'insegnamento di lingue straniere in scuole italiane.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

Art. 16.

*(Utilizzazione del personale non docente)*

1. Nel passaggio dal precedente al nuovo ordinamento è assicurata la piena utilizzazione del personale non docente di ruolo.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro

del tesoro, si provvede alla determinazione di nuovi criteri per la formazione degli organici del personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado.

3. L'onere di provvedere a tutto il personale non insegnante delle scuole secondarie superiori è a carico dello Stato.

4. Il personale non docente di ruolo dipendente dagli enti locali che, nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio presso scuole secondarie superiori statali è inquadrato nei ruoli statali di corrispondente qualifica funzionale.

5. Le norme delegate, di cui all'articolo 24, stabiliscono le modalità e i termini per l'inquadramento di tale personale nei ruoli provinciali del personale non docente, fissando nel contempo i criteri di corrispondenza tra le qualifiche rivestite nell'ente di provenienza e quelle previste dal vigente ordinamento statale.

6. Le norme delegate devono, inoltre, contenere disposizioni per la valutazione, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza dal personale in questione al quale deve, comunque, essere assicurata la conservazione dell'eventuale trattamento economico più favorevole di carattere fisso e continuativo precedentemente goduto. A tal fine il predetto personale è collocato nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, gli assicura un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

7. Il personale non di ruolo dipendente dagli enti locali, con rapporto d'impiego a tempo indeterminato, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio presso le scuole secondarie superiori, è collocato nella posizione di impiego non di ruolo statale corrispondente a quella posseduta. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite dalle norme delegate di cui all'articolo 24.

8. Fino a quando non sono emanati i provvedimenti di collocamento nei ruoli statali, il trattamento economico spettante al

personale non docente dipendente dagli enti locali è corrisposto a carico degli enti di provenienza.

9. Dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 24 sono abrogati gli articoli 91, lettera F), e 144, lettera E), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per quanto riguarda gli oneri concernenti il personale non docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica. Tutti gli oneri relativi rimangono fermi entro i limiti in essere alla data di emanazione dei provvedimenti di collocamento nei ruoli statali del personale interessato. Successivamente a tale data l'ammontare delle somme corrispondenti è devoluto a favore dell'erario.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il servizio prestato alle dipendenze dell'ente locale sarà valutato ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza secondo le disposizioni in vigore ».*

## 16.1

## IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, si tratta di un emendamento tendente ad aggiungere un periodo al comma 6, tale da garantire la valutazione ai fini previdenziali del servizio prestato dal personale alle dipendenze degli enti locali che passa allo Stato.

NESPOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* NESPOLO. Signor Presidente, chiedo un chiarimento al Governo. Qui ci si riferisce al personale degli enti locali che con la riforma passerà allo Stato, diventando quindi personale statale. L'emendamento del Governo dispone che il servizio prestato alle dipendenze dell'ente locale sarà valutato ai fini

del trattamento di quiescenza e di previdenza. Che cosa significa? Che per quanto riguarda i diritti acquisiti rispetto allo stipendio non sarà così? Si tratta di un punto delicato e non mi pronuncio, ma chiedo chiarimenti al Governo.

A mio parere, o si rinvia tutta la materia oppure si affronta anche questo aspetto.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Richiamo l'attenzione del senatore Nespolo sul fatto che si tratta di un comma aggiuntivo. Infatti, quanto già previsto al sesto comma, dove si dice che «deve, comunque, essere assicurata la conservazione dell'eventuale trattamento economico più favorevole di carattere fisso e continuativo precedentemente goduto», non viene modificato. È questa soltanto un'ulteriore garanzia da inserire nel sesto comma.

NESPOLO. In questo caso, il Gruppo comunista preannuncia voto favorevole.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MEZZAPESA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 17:

Art. 17.

*(Piano nazionale di aggiornamento)*

1. Il processo di riforma della scuola secondaria superiore è sostenuto da un organico piano pluriennale di aggiornamento del personale direttivo e docente. Tale piano è finalizzato a promuovere l'attiva partecipazione di detto personale al conseguimento degli obiettivi della riforma sia nella

fase di definizione dei piani di studio dei singoli indirizzi e dei relativi programmi, sia nella fase dell'aggiornamento scientifico e didattico nelle singole materie.

2. Il piano suddetto sarà attuato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, con adeguate iniziative da promuovere nelle differenti e successive fasi di applicazione del nuovo ordinamento con la diretta collaborazione degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e delle Università. Può essere previsto l'apporto di esperti sia delle strutture di formazione professionale sia del mondo produttivo e delle professioni.

3. Al fine di assicurare un adeguato sostegno tecnico-scientifico alle iniziative di aggiornamento di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi attivano, su base distrettuale o interdistrettuale e nell'ambito delle risorse finanziarie a tal fine destinate nel piano pluriennale di aggiornamento, appositi centri anche mobili, opportunamente attrezzati, presso scuole scelte d'intesa con i provveditori agli studi.

4. I criteri per l'istituzione, il funzionamento di detti centri nonchè per la formazione e la utilizzazione del personale necessario, sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti la conferenza dei presidenti degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi ed il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

5. Per le province autonome di Trento e Bolzano il piano di aggiornamento è adottato nel rispetto della disciplina ivi vigente in materia di ordinamento scolastico, definita ai sensi del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione.

6. Le spese relative al piano di cui al presente articolo graveranno sul capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario

1985, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1 sostituire la parola: « pluriennale » con l'altra: « triennale ».*

17.5 ULIANICH, OSSICINI, GOZZINI, ANDERLINI, LA VALLE, PINTUS, MILANI Eliseo, RUSSO, CAVAZZUTI, ALBERTI

*Al comma 1, aggiungere, dopo le parole: « della riforma » le altre: « sia come conoscenza e approfondimento collettivo dei contenuti della riforma, sia ».*

17.4 MASCAGNI, CHIARANTE, BERLINGUER, NESPOLO, ARGAN, CANETTI, PAPALIA, VALENZA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « I presidenti degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica, nonché i responsabili delle sezioni, se appartenenti ai ruoli del personale della scuola e dell'università, sono esonerati, a domanda, dal servizio per tutto il periodo di durata dell'incarico. Agli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, al Centro europeo dell'educazione e alla Biblioteca di documentazione pedagogica, il Ministro della pubblica istruzione può assegnare, anche in deroga alla vigente normativa, unità di personale della scuola o dell'università specializzato in tecnologie informatiche. Gli eventuali esoneri concessi in applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma sono detratti dal numero dei comandi da disporre ai sensi dell'articolo 16, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 ».*

17.1

IL GOVERNO

*Al comma 5, sostituire le parole: « definita ai sensi » con le seguenti: « quale risulta definita ai sensi ».*

17.2

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 6.*

17.3

IL GOVERNO

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

« Il piano di aggiornamento di cui al comma 1 riguarderà con modalità da fissarsi nei decreti delegati di cui all'articolo 24, anche il personale non docente della scuola media superiore.

Un anno prima del termine del piano di aggiornamento di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione determinerà i criteri con cui il personale docente sarà tenuto ad un periodico aggiornamento ».

17.6

ULIANICH, OSSICINI, GOZZINI, ANDERLINI, LA VALLE, PINTUS, MILANI Eliseo, RUSSO, CAVAZZUTI, ALBERTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ULIANICH. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 17.5 e 17.6.

L'articolo 17 è certamente uno degli articoli fondamentali di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Ulianich. Pregherei gli onorevoli senatori di fare un po' di silenzio. Continui pure, senatore Ulianich.

ULIANICH. L'articolo 17 ha come titolo: « Piano nazionale di aggiornamento ». Si comprende bene, dunque, anche se qui c'è bisogno di aggiornarsi anche per quello che riguarda un minimo di educazione, che è un articolo importante per la struttura della nuova scuola media superiore.

Se non avremo docenti che siano preparati ad insegnare in modo diverso non si comprenderà il senso di questa grossa costruzione, di quel grande palazzo ottocentesco che dovrebbe essere abbattuto e ricostruito secondo criteri più moderni per rispondere alle esigenze delle generazioni future. Ma tant'è. Aggiorniamo, per lo meno, gli insegnanti che dovranno vivere all'interno di questo, nonostante tutto, vecchio edificio,

perchè riescano a stabilire contatti e a mediare cultura in maniera diversa da quella nella quale da parte di molti oggi si insegna.

È fuori di dubbio, signor Presidente, che la professionalità dei docenti è oggi di corta durata, sia per quanto riguarda i contenuti delle discipline, che vanno quotidianamente evolvendosi, sia in ordine al taglio dell'insegnamento e alla necessità di avvicinare ciascun allievo con metodi che rendano possibile non solo l'apprendimento di nozioni, ma anche la formazione di una personalità.

I colleghi sanno bene cosa possa significare per i giovani avere insegnanti privi e ciechi di umanità e magari esperti nell'ambito delle loro discipline specifiche. I giovani, oggi come sempre, hanno bisogno soprattutto di un autentico contatto umano con gli insegnanti, dai quali possano essere incoraggiati a diventare uomini. I mezzi uomini come insegnanti producono disgraziatamente mezzi uomini negli allievi. È questa la dimensione prima alla quale dobbiamo guardare: non è possibile andare avanti ancora con i vecchi criteri nei concorsi. Voi li conoscete: un esame scritto, non so come fatto; un esame orale, molto spesso nozionistico. Ma non è questo il tipo di concorso del quale abbiamo bisogno per gli anni 2000, senza alcun esame delle capacità pedagogiche, psicologiche, metodologiche. Si fa in genere una lezione, ma chi assiste a questa lezione di un quarto d'ora o venti minuti? La commissione...

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Non c'è più.

ULIANICH. Peggio ancora. Io invece direi: lasciamo fare una lezione a dei ragazzi vivi e vediamo dalle loro reazioni se questi docenti siano in grado di interessare e tenere una scuola. Non so se la senatrice Colombo Svevo è d'accordo con me o no: sta facendo cenni di dissenso e non so se tale dissenso sia in rapporto a quello che dico o a proposizioni dette da altri...

SCOPPOLA. È in relazione al tempo del suo intervento.

ULIANICH. Chiedo scusa ai colleghi, ma si tratta di materia estremamente grave, per cui non potrò accogliere la legittima richiesta di contenere il mio intervento; mi sforzerò di essere breve nella già programmata lunghezza.

È importante ridimensionare, riscrivere le norme relative ai concorsi perchè non possiamo andare avanti in questo modo.

Non contesto assolutamente i diritti di coloro che avevano già insegnato.

Ma forse alcune immissioni in ruolo sono state dettate da spirito eccessivamente superficiale per quel che riguarda le attitudini e la metodologia di insegnamento. Mi dispiace di dover proporre in questa Aula un discorso come quello che sto portando avanti, ma è necessario che ci mettiamo di fronte alla nostra coscienza ed alla realtà delle generazioni del futuro, perchè ho la sensazione che, a volte, legiferiamo, ma dietro questi articoli scritti con l'inchiostro su carta bianca non vediamo le decine di milioni di uomini che saranno, attraverso le nostre leggi, aiutati o repressi nella loro cultura e nella loro formazione.

Dobbiamo liberarci un po' dall'aria del palazzo e metterci in contatto con la realtà viva cui queste leggi sono destinate.

Per quanto concerne l'aggiornamento, in Italia abbiamo attualmente diverse iniziative: ci sono quelle del Ministero della pubblica istruzione, che le gestisce direttamente attraverso l'ufficio studi e programmazioni e le direzioni generali, c'è la gestione dei provveditorati, ci sono gli IRRSAE. Di questo ho parlato a sufficienza nella mia relazione, che non è stata contestata nè per le cifre dedicate all'aggiornamento, nè per i fondi destinati agli IRRSAE. Siccome non sono stato smentito da nessuno, le cifre ivi riportate vanno considerate rispondenti al vero.

A questo punto, è necessario dare il massimo di affidamento e di possibilità di azione agli IRRSAE, che sono in ritardo rispetto ai compiti istituzionali ad essi demandati e rispetto a quelli specifici che il disegno di legge all'esame prevede per essi. Quanto proponiamo negli emendamenti è che invece di «pluriennale» vi sia «triennale», in modo che il piano di aggiornamento nazionale preveda un periodo determinato. Scrivere, in un

provvedimento, «pluriennale», mi sembra senza senso, e ciò anche ai fini della previsione di spesa perchè non capisco come sia definibile una previsione «pluriennale» sul piano finanziario.

Propongo che si inserisca «triennale» per un motivo preciso che non implica un depauperamento del «pluriennale» termine che potrebbe anche significare quadriennale, quinquennale e così via, ma per l'emendamento che segue e che è stato proposto dalla nostra parte politica. Esso recita: «Il piano di aggiornamento di cui al comma 1 riguarderà con modalità da fissarsi nei decreti delegati di cui all'articolo 24» — devo chiedere qui che l'articolo 24 venga depennato (perchè altrimenti l'emendamento sarebbe improponibile) analogamente a quanto fatto dal Ministro della pubblica istruzione per un altro emendamento rispetto al quale, invece dell'articolo 24, si sono aggiunti dei puntini di sospensione — «anche il personale non docente della scuola superiore».

Un anno prima del termine del piano di aggiornamento di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione determinerà i criteri con cui il personale docente sarà tenuto ad un periodico aggiornamento».

Il mutamento del termine da «pluriennale» a «triennale» risponde quindi alle esigenze enunciate nel secondo comma dell'emendamento 17.6. Esaurito cioè il piano, si dovrà ugualmente continuare nell'aggiornamento, se siamo d'accordo che esso debba essere permanente. Si definisce quindi il periodo perchè il Ministro della pubblica istruzione possa determinare i criteri ai quali dovrà essere informato l'aggiornamento nel periodo seguente.

Ho tenuto presente in questo emendamento anche un'altra dimensione, e cioè che il personale non docente della scuola media superiore sia aggiornato. Su questo punto avevo già insistito nella scorsa legislatura e si era inserito nel testo uno specifico riferimento alla questione. Se il relatore ritiene che il testo del disegno di legge all'esame sia sufficiente a garantire tale esigenza, ritirerei questa parte dell'emendamento. Sul problema dell'aggiornamento degli insegnanti, signor Presidente, moltissimo è stato scritto;

rinvio pertanto alla bibliografia e faccio grazia ai colleghi di ulteriori considerazioni.

MASCAGNI. Signor Presidente, poche parole, tengo a rassicurare, sul nostro emendamento 17.4. L'articolo 17 prevede un piano nazionale pluriennale o, se sarà accolto l'emendamento del collega Ulianich, triennale di aggiornamento «finalizzato a promuovere l'attiva partecipazione» del personale direttivo e docente «al conseguimento degli obiettivi della riforma». Si tratta senza dubbio di un'ottima preoccupazione, ma tale partecipazione comporta, a nostro parere, una condizione pregiudiziale. Riteniamo infatti che una riforma di questa portata, che investe, innovandoli profondamente, i contenuti caratterizzanti la scuola secondaria superiore unitaria e ogni aspetto formativo, strutturale e organizzativo, debba essere conosciuta, intesa, acquisita intimamente dal personale direttivo e docente in tutti i suoi significati e nelle sue più avanzate funzioni culturali, come una delle condizioni essenziali per il conseguimento degli obiettivi che tutti assieme perseguiamo.

È necessario, in altre parole, rendere esplicito e concreto il proposito di favorire questa partecipazione attiva del personale agli obiettivi della riforma. Ecco perchè proponiamo che sia inserito nel primo comma dell'articolo 17 un esplicito riferimento alla conoscenza e ad un approfondimento collettivo dei contenuti della riforma. Tutto ciò è superfluo? Personalmente il mio Gruppo non considera nulla superfluo, particolarmente a proposito di un argomento delicato come quello dell'aggiornamento.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Con l'emendamento 17.1, signor Presidente, si vogliono mettere gli istituti regionali in condizione di poter più concretamente corrispondere alle finalità, con previsione di esonero dei responsabili del servizio e la possibilità di poter avere assegnate unità di personale esperte nel settore delle tecnologie informatiche. Faccio presente che soprattutto nella Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze, che gestisce per l'Italia la rete Euridice, canale di collegamento con le reti



europee, la disponibilità di personale distaccato della scuola — non si tratta quindi di assunzioni — è necessaria per corrispondere a questi scopi.

Per quanto riguarda gli emendamenti 17.2 e 17.3, voglio precisare che si tratta di modifiche di carattere formale.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**MEZZAPESA, relatore.** Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 17.4 e 17.5. Mi scuso con i colleghi se non mi prolungo nelle argomentazioni a base di questa mia contrarietà, ma in Commissione abbiamo già approfondito questi temi. Esprimo parere favorevole agli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.3. Vorrei poi pregare il senatore Ulianich di ritirare l'emendamento 17.6 dato che almeno la prima sua esigenza, quella cioè di estendere l'aggiornamento anche al personale non docente, viene contemplata all'articolo 19 del testo approvato dalla Commissione e precisamente al comma secondo. In questo comma è contenuta anche la precisazione che le iniziative di aggiornamento per il personale non docente vengono predisposte in relazione a certe esigenze. Per quanto riguarda il secondo punto dell'emendamento 17.6, ritengo che non sia necessario indicare termini precisi al Ministro per determinare i criteri. Bisogna lasciare una certa libertà al Ministro. E siccome ci riferiamo ad un compito peculiare riguardante il Ministro, mi rimetto a quanto deciderà il Governo.

**FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione.** Vorrei pregare il senatore Ulianich di non insistere sulla votazione dell'emendamento 17.5 perchè l'aggiornamento è un diritto-dovere dei docenti e quindi costituisce un fatto permanente. Le preoccupazioni di carattere finanziario vanno valutate considerando che nel bilancio c'è un capitolo specifico per questo. È evidente perciò che le attività saranno svolte in relazione alle risorse finanziarie.

Nell'articolo 17 si parla di un piano pluriennale di aggiornamento. Il senatore Ulianich senz'altro vorrà convenire che un piano pluriennale è molto più garantista di un piano triennale infatti le materie che si dovranno affrontare sono così complesse e il numero dei docenti è così vasto che a mio parere l'espressione «piano pluriennale» costituisce una garanzia migliore.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 17.4, perchè ritengo superfluo — me lo consenta il senatore Mascagni — aggiungere la parola «collettivo» che non si capisce bene cosa possa significare. Direi che lo spirito mi trova consenziente, ma non la formula.

Ritengo di aver risposto sull'emendamento 17.6. Con riferimento all'emendamento 17.5, inviterei il senatore Ulianich a ritirarlo; se eventualmente insistesse, il parere è negativo.

**PRESIDENTE.** Senatore Ulianich, udite le dichiarazioni del relatore e del Ministro, ritira gli emendamenti 17.5 e 17.6 o insiste per la votazione?

**ULIANICH.** Se il termine «pluriennale» implica conseguenze anche sul piano finanziario, ritiro il mio emendamento 17.5. Per quel che riguarda la prima parte del 17.6 ero stato io in Commissione a richiedere che tale disposizione venisse inserita al secondo comma dell'articolo 19. Ora, proprio perchè il primo emendamento è stato presentato in concatenazione con il secondo, chiederei al Ministro se la seconda parte dell'emendamento 17.6 potrebbe essere accettata come ordine del giorno. Una volta terminato il piano pluriennale il Ministro fissa i criteri: questa indicazione è dettata dalla intenzione di rendere l'aggiornamento una dimensione permanente del docente.

Ritiro dunque l'emendamento e ne trasformo il secondo comma nel seguente ordine del giorno:

Il Senato,

impegna il Ministro della pubblica istruzione a determinare i criteri con cui il personale docente sarà tenuto ad un periodico ag-

giornamento un anno prima del termine del piano di aggiornamento di cui al comma 1 dell'articolo 17.

9.52-216-398-756.9

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto senz'altro l'ordine del giorno, e devo d'altra parte dire che eventuali modalità che incidano sulla organizzazione del servizio fanno parte della contrattazione del rapporto di lavoro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 17.4.

MASCAGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCAGNI. Potremmo togliere al nostro emendamento 17.4 la parola «collettivo», ma non so se questo potrebbe favorirne l'approvazione, signor Ministro.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Mi sembra un concetto già contenuto nel testo, dove si parla di «attiva partecipazione di detto personale al conseguimento degli obiettivi della riforma». Non si vede come si possa partecipare al conseguimento di questi obiettivi senza conoscerli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.4, presentato dal senatore Mascagni e da altri senatori, nel testo modificato.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 17.1.

NESPOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* NESPOLO. Signor Presidente, mi scuso con tutti i presenti ma vorrei far rilevare che ci troviamo di fronte ad un fatto di eccezionale gravità; il Governo ha infatti presentato un emendamento rispetto al quale noi comunisti non sappiamo come votare perchè non

lo abbiamo capito. Il signor Ministro ha detto che questo emendamento si illustra da sè...

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Ho fornito delle chiarificazioni.

NESPOLO. Anche il relatore Mezzapesa ha sostenuto che l'emendamento si illustra da sè...

MEZZAPESA, *relatore*. Ho detto che sono favorevole.

NESPOLO. Ho il sospetto che non sappiamo più esattamente di cosa stiamo parlando. Chiederei pertanto alla cortesia dei colleghi che qualcuno ci spieghi di cosa si tratta.

Vorrei inoltre dire che non è la prima volta che ci troviamo di fronte ad un emendamento che introduce una materia interamente nuova ed anche se probabilmente essa va regolamentata non posso fare a meno di rilevare che sarebbe stato meglio affrontarla in Commissione. Quante volte il senatore Ulianich e i colleghi del mio Gruppo hanno posto il problema degli IRRSAE e non è mai stato affrontato!

Certo, meglio tardi che mai. Infatti tale problema si affronta nell'emendamento 17.1, presentato dal Governo. Ai presidenti degli IRRSAE si abbina il Centro europeo dell'educazione e la Biblioteca di documentazione pedagogica; ciò probabilmente avrà una sua logica, però non ci è stata spiegata. Si dice che vi è l'esonero dal servizio per tutto il periodo di durata dell'incarico per i presidenti degli IRRSAE e non, per esempio, per gli insegnanti; non so se questo è un passo indietro rispetto alla normativa vigente.

Chiedo a questo proposito al Governo di ritirare l'emendamento e di presentarlo in una sede più opportuna, oppure di dedicare alla discussione di questo argomento il tempo necessario, perchè si tratta di un problema di non poco conto.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Per la preoccupazione di essere breve, senatore Nespolo, forse non sono stata sufficientemente chiara. Devo dire che non ho presentato tale emendamento in Commissione perchè esso fa seguito ad una recente conferenza dei presidenti degli IRRSAE, i quali hanno rappresentato la necessità di assicurare un più concreto svolgimento della loro attività; si chiede perciò che non solo per i presidenti, ma anche i responsabili delle sezioni se appartenenti ai ruoli del personale della scuola e dell'università, siano esonerati, a domanda, dal servizio.

Faccio presente che i consigli direttivi sono nominati in base a precise norme che il senatore Nespolo certamente conosce.

Quindi questa è una richiesta che viene dalla conferenza dei presidenti degli IRRSAE, che io ritengo fondata e rispondente alle esigenze di una migliore funzionalità degli istituti, che sta a cuore al Governo non meno che ai colleghi che ne hanno parlato.

Il personale assegnato è già in una posizione di comando perchè questo è già stato previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Quindi la norma riguardava esclusivamente quei membri dei consigli direttivi che hanno una responsabilità di sezione in cui si articola l'attività degli IRRSAE.

Per quanto riguarda le unità di personale specializzate in tecnologie informatiche il richiamo si rende necessario perchè nel decreto del Presidente della Repubblica n. 419 e nei decreti dei bandi non si era fatto riferimento a queste specifiche esigenze.

Di conseguenza vi è la necessità di porre gli IRRSAE, la Biblioteca di documentazione pedagogica e il Centro europeo dell'educazione nella condizione di poter avere unità di personale che siano particolarmente preparate nel settore delle tecnologie informatiche, per la rilevanza che queste hanno ai fini dell'organizzazione di attività di aggiornamento.

Inoltre vi è l'ultima parte del comma che definisce quali sono i criteri a cui attenersi per gli esoneri.

Rinnovo le mie scuse se in precedenza sono stata troppo sintetica, ma non è che

non avessi dato le motivazioni su tale argomento.

Spero che alla luce di queste considerazioni la senatrice Nespolo, che è stata sempre così sensibile ai problemi relativi al funzionamento degli IRRSAE, vorrà associarsi al voto che il Governo sollecita anche a nome della conferenza dei presidenti degli IRRSAE.

FERRARA SALUTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA SALUTE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, scusami se intervengo a quest'ora, ma effettivamente l'emendamento 17.1, presentato dal Governo, pur essendo ricco di contenuti, importante e necessario, tuttavia si pone abbastanza al di fuori della logica immediata, della coerenza e del contenuto effettivo di un disegno di legge di riforma della scuola secondaria superiore. Esso risolve un aspetto di carattere giuridico-amministrativo che è necessario, ma che non vedo bene perchè si debba obbligatoriamente collocare nell'ambito di questo specifico dibattito.

Purtroppo l'intero disegno di legge è gravato da una parte che è più una normativa per la riforma dello stato giuridico del personale, cioè riguarda molto più gli amministrativi e i problemi della vita della nostra amministrazione che non una legge di riforma della scuola. Mi pare che la buona volontà del Ministro di risolvere una questione che certamente si pone ci metta davanti a un problema che non abbiamo avuto modo di approfondire dal punto di vista tecnico amministrativo. Quindi chiederei al Ministro se non ritenga possibile ritirare questo emendamento e studiare una forma di ripresentazione dello stesso che vada incontro alla esigenza di approfondire la materia e di non trasformare questo provvedimento in una legge con la quale si interviene in materie diverse. Non so dare un suggerimento concreto; mi chiedo persino se la materia non si possa affrontare successivamente attraverso un decreto ministeriale. In questo caso potremmo inserire nella legge

un elemento di delega in riferimento a tutte le questioni che riguardano la sistemazione del personale.

Non so se sia possibile sospendere l'esame del provvedimento a questo punto e affrontare il problema nella successiva seduta in modo da dare al Governo il tempo per approfondire questo punto. Ad ogni modo la mia richiesta è questa.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Premesso che la materia è pertinente perchè parliamo di un piano pluriennale di aggiornamento affidato agli IRRSAE, quindi problemi relativi al funzionamento sono pertinenti, raccolgo la sua proposta, senatore Ferrara Salute, di ritirare l'emendamento 17.1 per presentarlo eventualmente con altre modalità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.3, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Ricordo che la prima parte dell'emendamento 17.6, presentato dal senatore Ulianich e da altri senatori, è stata ritirata e che in sostituzione della seconda parte è stato presentato l'ordine del giorno n. 9, accettato dal Governo.

Senatore Ulianich, insiste per la votazione dell'ordine del giorno.

ULIANICH. Signor Presidente, poichè l'ordine del giorno è stato accettato, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi che non sono stati rinviati all'esame della Commissione:

Art. 19.

*(Personalità giuridica)*

1. A tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore è attribuita personalità giuridica ed autonomia di funzionamento; la conseguente unificazione del sistema d'amministrazione del personale direttivo, docente, educativo e non docente è determinata con i decreti delegati di cui all'articolo 24.

2. Particolari iniziative di aggiornamento saranno predisposte per il personale non docente degli istituti secondari superiori, in relazione alle esigenze funzionali ed ai nuovi compiti amministrativi di cui al precedente comma.

**È approvato.**

Art. 21.

*(Statizzazioni)*

1. Nell'ambito delle finalità di cui ai precedenti articoli e nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, alle nuove istituzioni scolastiche, può essere disposta, a domanda, la statizzazione delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica gestite da Comuni, Province e Regioni.

2. Le domande di statizzazione sono avanzate, nei tre anni scolastici successivi alla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 25, dal consiglio comunale, provinciale o regionale, nei modi e nei termini stabiliti dall'annuale ordinanza ministeriale sulle nuove istituzioni.

3. Il personale direttivo, docente e non docente, di ruolo e non di ruolo, assunto almeno un anno prima dell'entrata in vigore della presente legge e in servizio all'atto

della statizzazione, è trasferito, a domanda, alle dipendenze dello Stato, con decorrenza dalla data di statizzazione dell'istituto, conservando la propria posizione, di ruolo o non di ruolo, sempre che detto personale abbia i requisiti per l'accesso ai rispettivi ruoli statali, con la sola eccezione dei limiti di età. Il passaggio del personale direttivo e docente è subordinato al possesso dell'abilitazione.

4. L'inquadramento del personale di ruolo è disposto nei corrispondenti ruoli statali secondo le anzianità possedute negli istituti di provenienza.

5. Al personale che passa alle dipendenze dello Stato, il servizio prestato negli istituti statizzati è riconosciuto come prestato presso le scuole secondarie superiori ed artistiche statali.

6. Al personale di cui al precedente comma è assicurato il mantenimento delle posizioni economiche già acquisite. A tal fine esso è collocato nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, gli assicuri un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

**È approvato.**

VALITUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente volevo semplicemente dichiarare che mi riservo di esaminare l'opportunità di riproporre gli emendamenti 13.0.1 e 13.0.6 alla Commissione con riferimento agli articoli 23 e 24.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Valitutti. Passiamo quindi all'esame degli articoli successivi:

#### Art. 26.

*(Regioni a statuto speciale)*

1. Restano salve le competenze statutarie delle Regioni a statuto speciale nonchè le

competenze spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le forme e condizioni particolari di autonomia definite nel testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, nelle materie disciplinate dalla presente legge, anche in relazione alle forme di collaborazione tra Stato e Regioni in materia di istruzione e formazione professionale.

2. Per la Provincia autonoma di Bolzano le competenze attribuite dalla presente legge, e dai decreti delegati di cui all'articolo 24 ai sovrintendenti regionali sono conferite, per la scuola di lingua italiana, al sovrintendente scolastico, per le scuole di lingua tedesca e per le scuole delle località ladine, al rispettivo intendente scolastico.

**È approvato.**

#### Art. 27.

*(Norme speciali  
per la Regione Valle d'Aosta)*

1. Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di istruzione, ai sensi dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e relative norme di attuazione, la Regione Valle d'Aosta provvede all'aggiornamento del personale direttivo e docente, appartenente ai ruoli regionali, e adotta i provvedimenti necessari per applicare alle scuole da essa dipendenti le norme della presente legge e quelle che saranno emanate dal Ministro della pubblica istruzione in applicazione della legge stessa, adattandole all'ordinamento scolastico regionale, alla situazione di bilinguismo ed alle necessità locali.

2. I decreti delegati di cui agli articoli 24 e 28, per le parti di interesse della Regione, sono emanati d'intesa con la Regione medesima.

**È approvato.**

**Art. 29.**

*(Rapporto per l'orientamento e per lo sviluppo dei sistemi formativi)*

1. Il Ministero della pubblica istruzione predispone biennialmente un rapporto per l'orientamento e lo sviluppo dei sistemi formativi per fornire agli organi dello Stato e delle Regioni, competenti rispettivamente nel settore scolastico ed universitario ed in quello della formazione professionale, i dati relativi alla dinamica delle professioni e delle tendenze occupazionali, nonché ogni altra indicazione idonea a promuovere il costante raccordo tra obiettivi formativi ed evoluzione culturale, scientifica e tecnologica nel mondo del lavoro e delle professioni. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione acquisisce, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati sull'evoluzione del mercato del lavoro e delle professioni e, dalle istituzioni specializzate, ogni elemento informativo utile per fornire agli organi competenti valutazioni e criteri per uno sviluppo programmato delle strutture scolastiche e professionali, che tenga conto dell'evoluzione scientifico-tecnologica, delle prospettive occupazionali e del raccordo tra formazione secondaria ed istituzioni di istruzione superiore.

2. Il Ministero della pubblica istruzione cura la diffusione del rapporto anche al fine di fornire ai giovani un quadro di riferimento utile per le loro scelte formative.

**È approvato.**

**Art. 33.**

*(Abrogazione di norme)*

Tutte le norme incompatibili con la presente legge sono abrogate.

**È approvato.**

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

PRESIDENTE. In data 13 marzo 1985, è stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Ministro della sanità:*

« Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie » (1246).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

VENTURI e BOMBARDIERI. — « Modifica degli articoli 69 e 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato » (1247).

**Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno**

PRESIDENTE. In data 12 marzo 1985, il senatore D'Onofrio ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: D'Onofrio ed altri. « Proroga dei termini di scadenza stabiliti dalla legge 22 aprile 1982, n. 168, riguardante misure fiscali per lo sviluppo della edilizia abitativa » (335).

**Disegni di legge, assegnazione**

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

*alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):*

« Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 502 » (1178), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione;

— in sede referente:

*alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

SCEVAROLLI ed altri. — « Interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente condizioni di applicabilità delle agevolazioni tributarie alle cooperative e loro consorzi » (1170), previ pareri della 5ª e della 11ª Commissione;

*alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):*

« Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti od associazioni di culti riconosciuti dallo Stato » (1177), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

#### **Disegni di legge, nuova assegnazione**

PRESIDENTE. Il disegno di legge: Deputati Mora ed altri. — « Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione dei funghi » (1140) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), approvato nella seduta di ieri dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura), è stato rinviato per una seconda deliberazione alla Commissione stessa, poichè sul provvedimento è stata chiamata ad esprimere il proprio parere anche la 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali).

Su richiesta della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i seguenti disegni di legge, già assegnati a detta Commissione in sede referente:

FRACASSI. — « Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344 » (608);

« Assegnazione alla Comunità europea di entrate supplementari al bilancio generale

per l'anno 1984, sotto forma di anticipi rimborsabili » (1131) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

#### **Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti**

PRESIDENTE. Nelle sedute di ieri le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

*3ª Commissione permanente (Affari esteri):*

« Finanziamento degli oneri per l'organizzazione della Conferenza internazionale sullo sviluppo tecnologico e l'occupazione che si svolgerà a Venezia nel mese di aprile 1985 » (1229) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

*4ª Commissione permanente (Difesa):*

« Norme in materia di trattamento economico del personale impiegato per le operazioni di sminamento delle acque del Mar Rosso e del Canale di Suez » (1109);

*6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

« Estensione delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, alla gestione di anticipazioni concesse dallo Stato o dagli enti pubblici per interventi a favore dei diversi settori economici » (1068);

*8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):*

« Autorizzazione di spesa per il finanziamento di lavori di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria delle strade ed autostrade statali » (1106) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

**Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, presentazione di relazioni**

PRESIDENTE. A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 13 marzo 1985, il senatore Jannelli ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Battello, per il reato di cui agli articoli 110 e 595 del codice penale, nonché all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (concorso in diffamazione a mezzo stampa) (*Doc. 1V, n. 49*).

**Governo, trasmissione di documenti**

PRESIDENTE. Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 13 marzo 1985, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, la relazione sulla gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata, per il periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1984 (*Doc. LXII, n. 2*).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 5<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup>.

**Commissioni permanenti, approvazione di documenti**

PRESIDENTE. La 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), nella seduta del 5 marzo 1985, ha approvato — ai sensi dell'articolo 50, comma secondo, del Regolamento, a conclusione dell'esame delle relazioni sull'attività della SACE e del Mediocredito centrale (primo e secondo semestre 1983) (*Doc. XLIX-bis, nn. 1 e 2*) — una risoluzione d'iniziativa del senatore Romei Roberto (*Doc. LXXI, n. 2*).

Detto documento è stato stampato e distribuito ed è stato altresì inviato al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro del commercio con l'estero.

**Interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

URBANI, *segretario*,

COLOMBO SVEVO, COLOMBO Vittorino (L.). — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti si intende assumere per porre rimedio alla insostenibile situazione del carcere di Monza, anche in seguito all'ultima vicenda della drammatica morte di due detenuti, sia in ordine all'affollamento e alla scarsità di servizi igienico-sanitari, sia in ordine al potenziamento di sostegni culturali e di recupero all'interno del carcere.

Per conoscere, infine, a che punto è l'iter per la costruzione del nuovo carcere di Monza.

(3 - 00820)

COLOMBO SVEVO, MARTINI, CECCATELLI, JERVOLINO RUSSO, CODAZZI, BOMPIANI, CASTELLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se non ritenga necessaria, a dieci anni dall'entrata in vigore della legge istitutiva dei consultori, una verifica attenta dello stato di attuazione della legge stessa in ordine:

alla consistenza numerica dei consultori pubblici e privati;

alla dislocazione del servizio;

alla funzionalità;

al tipo di prestazioni erogate;

al personale impiegato, per avere un quadro completo e sistematico che consenta un giudizio sulla corrispondenza del servizio stesso ai complessi obiettivi della legge per poter finalizzare finanziamenti al loro raggiungimento.

(3 - 00821)

MILANI Eliseo. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quale sia l'opinione del Ministro sul gravissimo incidente occorso al sottotenente Saverio Bastianin, in forza al gruppo Asiago della brigata Tridentina, feri-



to gravemente pochi giorni fa mentre curava l'esplosione di alcuni colpi di obice a salve in onore del Ministro.

In particolare, si chiede di sapere:

1) quale sia stata l'esatta dinamica dell'incidente;

2) se la causa dell'incidente sia da attribuirsi a difetti dell'obice o delle munizioni usate;

3) se sia una pratica abituale quella di salutare la visita del Ministro con l'esplosione di colpi a salve e se esistano disposizioni generali che indichino in quali occasioni sia d'uso esplodere colpi di artiglieria a salve.

(3 - 00822)

PINTO Biagio. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se ritiene di dover impegnare il Governo con la presentazione di un disegno di legge per l'integrazione del Consiglio sanitario nazionale con la designazione, come componenti del Consiglio stesso, di un congruo numero di medici.

Nel Consiglio sanitario nazionale, infatti, composto di 99 membri, non è prevista la presenza di un solo medico, ma solo di 10 esperti in materia sanitaria che possono essere anche esperti non laureati in medicina.

Eppure il Consiglio sanitario nazionale, in attuazione delle norme previste dalla legge di riforma sanitaria, deve esprimere pareri e dare direttive per questioni che riguardano la professionalità nel campo della medicina e deve provvedere, altresì, alla « determinazione delle linee generali della politica sanitaria nazionale ».

A tali compiti il Consiglio sanitario nazionale, così come attualmente risulta composto, non può provvedere per mancanza di competenza.

In modo particolare l'interrogante vuole far rilevare al Ministro che ultimamente è stato provveduto alla revisione del prontuario farmaceutico e che, nel merito, sono stati certamente espressi pareri da parte del rappresentante del Ministero dell'agricoltura e dei rappresentanti dei Ministeri economici — che sono componenti del Consiglio sanitario nazionale — ma non vi è stata la possibilità di sentire il parere di un medico che, sulla base della sua professionalità

avrebbe potuto esprimere un giudizio motivato in merito alla utilità di prescrizione dei vari medicinali.

L'interrogante chiede anche se il Ministro non ritiene necessario emanare precise disposizioni perchè le riunioni del Consiglio sanitario nazionale siano pubbliche ed aperte anche alla stampa, perchè l'opinione pubblica, che è particolarmente attenta ai problemi della sanità, possa essere compiutamente informata.

(3 - 00823)

MARGHERI, ROSSANDA, GROSSI, FLAMIGNI, TARAMELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

quale precisa successione di eventi ha portato alla morte, nella loro cella del carcere di Monza, il giorno 10 marzo 1985, i giovani detenuti Nicolisi e Franzè;

come si spiega il fatto che il giudice di sorveglianza, dottor Francesco Maisto, non fu informato del grave avvenimento, apprendendolo solo l'indomani dalla stampa;

perchè il giorno successivo non fu consentito l'ingresso nel carcere alla delegazione di parlamentari e consiglieri regionali del PCI;

quali provvedimenti intende assumere il Ministero per ovviare al prolungato, grave affollamento di questo carcere vecchio, povero di servizi e di personale, situazione nota da tempo e più volte denunciata e per la quale non si intravede, fino ad oggi, una prospettiva di soluzione accettabile per una società civile.

(3 - 00824)

PETRARA, DI CORATO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che sono state impartite disposizioni dalla direzione Enel Bari esterna di sopprimere il servizio di esazione delle bollette, chiudendo lo sportello nel comune di Molfetta e costringendo, in tal modo, gli utenti a pagare le stesse o presso l'ufficio postale, o presso gli sportelli degli istituti bancari;

che, a breve, analoghe misure saranno applicate nei comuni di Gravina, Altamura, Bitonto, Adelfia, senza che i sindaci siano mai stati informati sulle ragioni e i criteri

di attuazione di un piano che, se realizzato, creerebbe notevoli disagi agli utenti, costretti, non solo a fare lunghe code presso gli uffici postali o bancari, ma anche a subire ulteriori aggravii finanziari, dopo tutti i balzelli applicati ai salatissimi canoni, senza, peraltro, avere la possibilità di poter attingere *in loco* le necessarie informazioni sui conteggi elaborati dai sistemi meccanografici dell'Enel non sempre con correttezza, come è documentato dalle vicende giudiziarie in corso a Roma;

che la soppressione degli uffici contribuisce a ridurre drasticamente i livelli occupazionali, in un momento in cui, soprattutto nelle aree depresse del Mezzogiorno, occorre compiere uno sforzo eccezionale per migliorare i servizi e arrestare la dilagante disoccupazione,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro sia a conoscenza della decisione adottata dalla direzione Enel Bari esterna e se non ritenga di dover intervenire al fine di revocare l'iniziativa di sopprimere gli uffici di esazione delle bollette, che sta provocando giuste contestazioni da parte dei Consigli comunali per i notevoli disagi arrecati alle popolazioni.

(3 - 00825)

MILANI Eliseo, PIERALLI, PASQUINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia a conoscenza del profondo turbamento e dell'inquietudine provocati in mezzo ai connazionali emigrati nella Repubblica federale tedesca — e negli stessi cittadini della Repubblica federale che collaborano con le associazioni degli immigrati stranieri in Germania — dalla notizia che le autorità di Norimberga hanno negato al nostro connazionale Adolfo Ghiani — residente in quella città da ben 25 anni — il permesso illimitato di soggiorno per il quale il nostro connazionale aveva presentato regolare richiesta alle autorità locali, avendone diritto come ogni straniero che risiede nella RFT da almeno 8 anni, ed avendo, peraltro, accolto la sollecitazione rivolta dalle stesse autorità della RFT con un recente appello a tutti gli stranieri che ne avessero i requisiti necessari.

Per chiedere quale intervento il Governo intenda adottare e quali disposizioni intenda impartire al nostro ambasciatore nella RFT, per ottenere l'annullamento di un inammissibile atto di confessata discriminazione politica con il quale si reca offesa ai sentimenti democratici della generalità dei nostri connazionali e anche a larga parte dell'opinione pubblica della Germania occidentale, essendo il rifiuto delle autorità motivato, espressamente ed esclusivamente, dal fatto che il nostro connazionale Adolfo Ghiani « è dal 1974 dirigente della Federazione italiana dei lavoratori emigrati e famiglie (FILEF), organizzazione guidata dal PCI ».

Per chiedere, infine, che tale intervento avvenga con estrema urgenza e attraverso i canali più autorevoli, essendo il comportamento delle autorità locali della RFT, oltre che inammissibile e ingiustificato, fomentatore di odiose campagne xenofobe che già avvelenano il clima di tanta parte dell'Europa allo scopo di creare divisioni fra gli immigrati stranieri e le popolazioni locali.

(3 - 00826)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

ENRIQUES AGNOLETTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Premesso:

che lo scrittore nigeriano Amos Tutuola è risultato vincitore del Premio Grinzane Cavour e lo scorso giugno 1984 avrebbe dovuto venire in Italia, a Torino, dietro invito del signor Giuliano Soria, segretario generale del Premio Grinzane;

che la nostra Ambasciata a Lagos ha creato difficoltà, anche gravi, allo scrittore, tanto da non farlo partire per Torino, così come risulta da una lettera scritta dallo stesso Tutuola al signor Giuliano Soria e che lo stesso Soria rende nota in un articolo apparso sul supplemento « Tuttolibri » de « La Stampa » del 17 novembre 1984;

che di questa storia, così scrive Soria, se ne è discusso anche all'estero ed in sedi autorevoli con « ironia nei confronti dei soliti italiani che invitano uno scrittore negro e poi lo abbandonano a metà strada fra le fatiche fisiche e le pastoie burocratiche »,

l'interrogante chiede di sapere se risponde al vero quanto dichiarato dal signor Soria e, se così fosse, quali provvedimenti il Ministro intende prendere nei confronti di quelle persone che nulla hanno fatto per facilitare — e tanto per ostacolare — la venuta in Italia di uno dei maggiori scrittori africani di lingua inglese, le cui opere sono state largamente tradotte anche nel nostro Paese.

(4 - 01737)

**SALVATO.** — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Premesso:

che in una precedente interrogazione del 9 febbraio 1984, finora rimasta senza risposta, l'interrogante ha posto domande circa presunte, gravi irregolarità compiute dagli amministratori di Ercolano, soprattutto in tema di appalti;

che, in particolare, a seguito di accertamenti amministrativo-contabili effettuati presso il suddetto comune risultano violate, con procedure irregolari, varie leggi dello Stato, e in particolare la « legge La Torre »,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se si intende urgentemente aprire una indagine tesa a fare chiarezza sull'operato degli amministratori del comune di Ercolano, visto che questa città insiste in un'area dove forte è la penetrazione della camorra e preoccupanti sono i rischi di collegamento tra camorra e politica;

2) quali sono i motivi della lentezza dell'iter processuale relativo alle numerose denunce presentate dai consiglieri comunali del Partito comunista italiano.

(4 - 01738)

**CONSOLI, CANNATA.** — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se è a conoscenza dei tentativi in atto per vendere in modo frazionato l'azienda San Basilio in agro di Mottola, costituita da circa 700 ettari e di rilevante interesse naturalistico ed ambientale;

se non ritiene che tale vendita frazionata, con le conseguenti modifiche all'assetto del territorio, minaccerebbe in modo irreversibile un patrimonio boschivo (*quercus troiana*) e zootecnico (bovini della razza « podolica ») di grande valore;

se non giudica necessario intervenire nelle forme opportune, ed in particolare sottoponendo a vincolo tale area, per garantire la salvaguardia di tale importante patrimonio ambientale.

(4 - 01739)

### Interrogazioni, da svolgere in Commissione

**PRESIDENTE.** A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti.

#### 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa):

n. 3-00822, del senatore Milani Eliseo, sull'incidente occorso al sottotenente Saverio Bastianin;

#### 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura):

n. 3-00818, dei senatori Margheriti ed altri, sul sostegno da dare allo sviluppo delle razze bovine bianche italiane;

#### 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità):

n. 3-00823, del senatore Pinto Biagio, sull'esigenza di integrare la composizione del Consiglio sanitario nazionale con un congruo numero di medici.

### Ordine del giorno

#### per la seduta di martedì 19 marzo 1985

**PRESIDENTE.** Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta pomeridiana non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 19 marzo, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 13,15).